

DXXXV.

1^a TORNATA DI LUNEDÌ 22 GIUGNO 1908

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE.

I N D I C E.

Disegno di legge (*Discussione*):

Rivendite di generi di privata	Pag. 23195
ABIGNENTE, <i>relatore</i>	23199-205-207
	23209-11-14-16-18-19-21
BADALONI	23210
CHIESA	23208-209-21
DE FELICE-GIUFFRIDA	23204-206-207-208
FANI	23217-18
LACAVA, <i>ministro</i>	23201-205-207
	23209-12-15-16-19-21
MEZZANOTTE	23220-21
TESO	23209-14-15-16-17-19
TURATI	23195

La seduta comincia alle ore 10.

CIMATI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 22 luglio 1906, n. 534 sulle rivendite di private di sali e tabacchi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 luglio 1906, n. 534, sulle rivendite di private di sali e tabacchi ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 947-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Io mi trovo, onorevoli colleghi, in una posizione un pochino delicata in questa materia delle rivendite delle pri-

vative, perchè feci parte delle due Commissioni, che lavorarono alla formulazione di questa legge.

Nelle Commissioni io ho affacciato alcuni *desiderata* degli interessati, che mi parvero degni d'esame, alcuni dei quali, tra i molti, anzi, degni di specialissimo esame; ma la resistenza della Direzione generale delle private e del Ministero ha consigliato al relatore, che per competenza, da tutti riconosciuta, fu designato a questa funzione, di non insistere su quegli emendamenti. Da parte mia non ho creduto di sollevare una questione di gabinetto e di istituirmi oppositore deciso nella Commissione, facendo una relazione di minoranza, perchè l'autorità del relatore mi imponeva questa riserva e perchè nella Commissione avevamo questo strano fenomeno di psicologia, che parecchi membri, pur ammettendo che qualche cosa si dovesse fare, non credettero però di dover prendere posizione di battaglia, sia perchè sopraffatti da altre brighe, sia perchè temevano che alcune disposizioni della legge potessero avere per conseguenza di far rinviare la legge a dopo le vacanze con tutte le alee che avrebbero potuto far perdere anche quei benefici effettivi che possono ritrarsi da questa legge, fra i quali quello di estendere la facoltà di concedere la rinnovazione delle concessioni di appalti agli esercenti effettivi, anche malgrado le difficoltà sopravvenute negli ultimi tempi, e sulle quali io aveva fatta una relazione alcuni mesi prima; relazione che l'onorevole ministro prese in esame e fece sua, dopo essersi persuaso della opportunità delle modificazioni da me proposte; per il che io debbo dichiararmi grato all'onorevole ministro.

Però io non posso a meno, nel momento

in cui il progetto di legge sta per diventare veramente legge dello Stato, di preoccuparmi ancora dello stato di agitazione, di malcontento, in cui si trova la classe dei rivenditori, alla quale vogliamo provvedere.

In questo momento delle nuove proteste, delle nuove lamentazioni si sono fatte da essi per ottenere qualche modificazione al disegno di legge; e, vedendo che oggi autorevoli colleghi hanno presentato alcuni emendamenti, a me pare proprio un caso di coscienza questo, e quindi che sia necessario pregare l'onorevole ministro di volere prendere in considerazione quei piccoli ritocchi che, secondo me, raggiungerebbero lo scopo di modificare la legge senza aggravio dell'erario o con un aggravio minimo, ipotetico.

E l'onorevole Lacava, il quale è un profondo psicologo, oltre ad essere un grande finanziere, sa benissimo che in questa grande azienda, in cui i redditi dello Stato crescono continuamente, entra un elemento morale, il quale concorre certo ad aumentare i redditi della finanza.

La questione non è puramente aritmetica; e se noi potremo avere una massa di rivenditori (i quali poi, in fondo, sono come dei mezzi impiegati, dei riscossori per conto dello Stato) sodisfatti delle disposizioni della legge, avremo certo un elemento di più che varrà a riparare ai danni che il puro calcolo aritmetico potrebbe far supporre. Non si tratta in fondo, ripeto, che di piccoli ritocchi, perchè noi abbiamo diminuito molto le pretese dei rivenditori, e in molte parti le abbiamo combattute, in quanto che siamo anche noi d'accordo col Governo nel concetto che non si debba fare dei rivenditori stessi una specie di casta privilegiata, e che la riscossione dei tributi debba andare a vantaggio dell'erario.

Siamo d'accordo col Governo quando esso resiste alla pretesa di questi individui di fare, dirò così, delle piccole dinastie di rivenditori, per le quali si trasmettono le rivendite di padre in figlio, oppure dal titolare al commesso, eternamente, senza vicende di asta.

Ma, anche ammesso tutto questo, pur essendo concordi col Governo nel concetto di escludere il parassitismo in genere, tutto quello che tende a creare l'affare negli affari o il privilegio di persone investite che non si occupano personalmente delle rivendite, pur ammessi tutti questi concetti (di cui del resto fummo noi anche sostenitori

in questa ed in altre occasioni), ci pare proprio una ragione di equità il consigliare il Ministero di accogliere alcuni emendamenti. E li accenno rapidissimamente.

Potrei parlare articolo per articolo; ma forse è più breve parlarne sinteticamente, anche perchè gli emendamenti sono connessi come da un filo.

Perchè il ministro ha resistito così accanitamente alla domanda che era fatta non solo da tutti gli interessati, ma che certo era nel cuore dei commissari, potrei anche dire nell'animo di alcuni, almeno dei più autorevoli, componenti la direzione generale, di abolire quella tassa che fu definita «la tassa della miseria» delle cinque lire sulle rivendite che non danno duecento lire di reddito?

Ricordo di aver parlato (non credo di compromettere alcuno, nè di svelare un segreto d'ufficio) di aver parlato con l'intendente di finanza di Milano, che è una delle persone che avete chiamato a cooperare nella compilazione della legge, persona rispettabilissima, e molto competente, per le sue funzioni a lungo esercitate; ed egli stesso mi pregava di ottenere che questa tassa, che ripugnava all'anima dello stesso intendente, venisse abolita. Si tratta di rivendite che non danno neppure duecento lire di rendita, di rivendite che sono solo apparentemente poco attive, ma in realtà, soventi, passive.

Non voglio tediare la Camera, nè il Governo con letture; ma a me furono mandati parecchi tipi di bilanci di queste piccole rivendite di montagna, dove le spese di approvvigionamento sono gravissime, bilanci che ci danno questi risultati: che la rivendita è assolutamente passiva.

Non voglio citar cifre: avrei modo di citarle; ma il ministro può farsi egli stesso l'idea di queste situazioni, e constatare che alcune piccole rivendite sono passive. Si sa che la rivendita è spesso una *réclame*, un richiamo di avventori per la vendita di altri generi; ma in realtà anche queste rivendite fanno un beneficio allo Stato. Mi è stato assicurato che questa famosa tassa sulla miseria porta un reddito di circa lire 20.000 all'erario.

È proprio generale il desiderio che l'erario rinunci a questa miseria, tanto più che è disposto, come vedremo, a rinunciare ad altri redditi, che danno un gettito molto più importante di questo.

Oltre alla questione dell'articolo 5, venne

fatta anche, con insistenza che veramente fa riflettere, la questione della gestione personale di cui all'articolo 25.

Noi siamo difensori della gestione personale. Noi abbiamo detto che le rivendite non devono essere soggette a traffici, non devono creare dei parassiti.

Ma qual ragione c'è di limitare, ad esempio, al caso di malattia temporanea o di breve assenza dal comune, la facoltà di farsi sostituire? Perchè non si concede una maggior larghezza? Perchè si volle mutare l'obbligo della gestione personale in una vera relegazione, in un vero domicilio coatto? Capisco benissimo che è questione di applicazione di equità. L'amministrazione, probabilmente, potrà anche chiudere un occhio su certi casi. Ma perchè dobbiamo creare una legge che è contraddittoria alle disposizioni che ci sono già nella legge esistente, che autorizzano, per qualche legittimo impedimento, la sostituzione?

In Milano, per esempio, (ho preso i dati di Milano che conosco meglio) nella sola provincia su un totale di 1,700 rivendite, ve ne sono 1,450 di concessione gratuita od onerosa, e solo circa 200 sono esercitate personalmente dai rispettivi titolari.

Duecentocinquanta rivendite d'appalto sono esercitate da rappresentanti o commessi.

Ora le dispense dalla gestione personale per malattia, che molte volte è l'effetto del grave peso della gestione stessa (perchè certo non è una vita molto allegra quella, e lo sanno i rivenditori obbligati per diciotto ore al giorno a stare al banco) queste dispense furono in base a leggi precedenti o a capitoli d'appalto concesse per malattie contratte, nell'esercizio stesso, ad una quantità di questi rivenditori.

L'articolo 2° del capitolo d'onere per gli appalti delle rivendite, stabilisce che, in caso di malattia contratta durante l'appalto, debitamente controllata da visita fiscale collegiale, che renda impossibile all'appaltatore l'esercizio personale della rivendita, l'appaltatore può farsi rappresentare da un commesso che abbia i requisiti necessari.

Vi sono altre istruzioni, quelle del 2 agosto 1901, che agli articoli 47 e 48 stabiliscono le modalità per l'ammissione in servizio dei commessi nominati precedentemente con l'articolo 9 della legge del febbraio 1901.

V'è poi la legge 22 luglio 1906 che all'articolo 12 stabilisce negli appaltatori l'obbligo

della gestione personale; tuttavia in caso di legittimo impedimento dà facoltà all'intendenza di finanza di esonerarli con decreto motivato.

Ora questa legge ha creato una situazione di fatto per cui moltissimi appaltatori per legittimo impedimento si sono fatti sostituire; tale situazione oggi veniamo a distruggere con l'articolo 25 del disegno di legge, che non ammette il legittimo impedimento generico, ma limita la sostituzione ai casi di comprovata malattia o di breve assenza dal comune.

Qualora questo articolo venga applicato in tutto il suo rigore ecco quali sarebbero le conseguenze di cui io mi preoccupo un poco e che sono state segnalate da tutte le parti e specialmente a Milano; a differenza dei concessionari, gli appaltatori non potranno più farsi sostituire da commessi o rappresentanti nel caso di malattia permanente; gli appaltatori, che ottennero, in forza della disposizione anteriore, la dispensa dal servizio dovranno riprenderlo anche se sono nell'impossibilità di farlo; i commessi, regolarmente nominati, saranno destituiti e privati dei diritti ottenuti in forza dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1906, e di quelli che possono ottenere dalla presente legge mediante l'articolo 35.

Questa disposizione, che mette sul lastrico una quantità di gente, la quale del resto esercita bene le sue funzioni ed a favore dello Stato, mi sembra draconiana e contraddittoria a molte delle leggi votate, contraddittoria anche agli interessi dello Stato.

Se si volesse esser maligni, si potrebbe quasi credere che lo Stato voglia fare un colpo di mano per incamerare una quantità di cauzioni, giacchè i trasgressori perdono la cauzione; cosa questa che non si può pensare, nè io penso; certo però il dubbio può nascere.

Queste ragioni in fondo sono riconosciute non solo dagli interessati, ma anche da persone ostili agli interessati.

Nell'ultimo numero del giornale *Il Tabacco*, rivista quasi ufficiosa, che si compila nelle aule stesse del Ministero, è stampato un articolo attribuito ad un eminente collaboratore tecnico tutt'altro che favorevole alle pretese degli appaltatori, anzi evidentemente ad esse utile nell'intonazione; eppure lo scrittore ammette che potrebbe esser lecito col regolamento (non si capisce poi perchè il regolamento dovrebbe essere

più assoluto della legge) di allargare le maglie di questa legge: egli ammette che ci siano dei casi in cui il regolamento dovrebbe concedere la nomina del rappresentante per malattie sopravvenute, senza che vi sia incameramento della cauzione.

È proposto, mi pare dal collega Teso, un emendamento che allarga di poco, nei limiti della ragionevolezza, la facoltà della sostituzione della gestione personale; ed io credo in coscienza di dovermici associare, sperando che il ministro, data la natura dell'emendamento, non vorrà resistervi per non mettersi in questa condizione: di dovere per ragioni di umanità e di equità, nelle sua coscienza, togliere alla legge la sua efficacia, allargandone la portata e nei regolamenti e nelle istruzioni che si succedono e creano uno stato di anarchia legislativa.

Per le stesse ragioni mi pare necessario riprendere quel desiderato che potrebbe trovar posto nell'articolo 34 delle disposizioni transitorie, per cui la facoltà di rinnovo della concessione in via privata agli esercenti effettivi non sia limitata a quelli che l'ottennero in base alla legge del 1901, ma venga esteso anche (e lo stesso si dica per i reggenti provvisori) a coloro che ebbero la concessione in base all'ultima legge del 1906.

Quale ragione c'è di fare una differenza per casi assolutamente identici?

Ed una volta che fate una legge nuova, che regolate di nuovo la disciplina in questa materia, che volete dare una sanatoria al passato, perchè limitare il passato ad un'epoca anteriore al 1901, piuttosto che al 1906?

Mi associo a tutti questi emendamenti e prego l'onorevole ministro di volerli esaminare con quell'equità e con quell'assennatezza di cui ci dà sempre esempio.

Su questa materia delle disposizioni transitorie, la stessa rivista *Il Tabacco* è perfettamente d'accordo con noi.

Io credo che qui sia leso il sentimento di una parte della stessa amministrazione, della Direzione generale dei tabacchi.

Si potrebbero dunque, per una piccola parte, ritardare espressamente le concessioni per mettere questa gente nella condizione di potervi aspirare; ma a noi sembra preferibile che, con un piccolo emendamento, venga senz'altro sistemata la condizione dei reggenti, affinché, senza preoccupazioni, possano attendere.

Detto questo, vengo all'ultimo punto che

mi pare degno di esame e cioè alla aggiunta che la Commissione ha proposta all'articolo 14.

L'argomento è molto delicato. Per quanto so, la cosa non venne discussa nella Commissione, e si tratta di un emendamento presentato all'ultimo momento. Io forse fui in colpa arrivando tardi alla riunione della Commissione; e non feci le obiezioni che mi credo in obbligo, dopo che ho approfondito di più la questione, di fare adesso.

Per questa aggiunta quando l'incanto (si tratta delle rivendite che danno un reddito superiore alle 2 mila lire) andasse deserto od infruttuoso, è in facoltà del ministro delle finanze di conferire a vita la rivendita a persona fornita di eccezionali titoli di benemerita e verso il pagamento del canone stabilito dall'articolo 36.

Ora questa piccola aggiunta che sembra, nella forma, innocua (ho espresso già molto francamente il mio parere contrarissimo, nei corridoi, al collega ed amico Cottafavi) in realtà, secondo me, scardina tutto il criterio della legge. Noi, sin dai primi anni, in queste vicende di modificazione della legge, siamo andati a stabilire, qui e fuori, una lotta contro tutte queste forme di beneficenza larvata e di favoritismi o sospettati favoritismi, che lo Stato fa a determinate, benemerite persone, patriotti, figli, parenti di patriotti, tutta questa odierna dinastia di gente che ha reso antipatico alle nuove generazioni perfino il patriottismo vero, che non ne ha proprio nessuna colpa.

Ed eravamo venuti al punto, nell'ultima legge, di stabilire che si dovessero dare le rivendite, prima di tutto, con criteri fiscali a coloro che offrono di più; che si dovesse impedire lo sfruttamento di queste rivendite e si dovessero favorire specialmente gli esercenti effettivi, i veri lavoratori, quelli che le esercitano realmente, e non quelle teste di paglia che assumono una rivendita come una cartella di rendita e non fanno altra fatica che quella di staccare il cupone ed intascare un prezzo di usura, a danno del vero rivenditore.

Tutto questo non è favorevole all'erario e alla moralità amministrativa. Anche se le rivendite, che il Governo darà a questi suoi particolari benemeriti, fossero date con tutta giustizia, rimarrebbe sempre il sospetto che questo non fosse. Vogliamo beneficiare delle persone? Ma nessuno vieta al Governo (e ci sono dei capitoli *ad hoc* nel bilancio dell'interno) di fare la beneficenza.

Non occorre sempre fare una legge se si vuole favorire qualcuno. Vi sono dei casi in cui la beneficenza può essere illuminata, e nessuno certo farà colpa al Governo di adoperare il danaro dei contribuenti per sopprimere a certi bisogni, per lenire certe miserie, che farebbero vergogna ad uno Stato se non provvedesse.

Ma perchè pigliare questa via coperta di concessioni di rivendite che creano poi dei parassiti, che strozzano i rivenditori effettivi, gli esercenti effettivi?

Dirà il ministro: si tratta di aste andate deserte, di casi limitati, in cui non varrebbe la pena forse di affrontare nuove spese di asta.

Ma siccome la scheda segreta la fa l'Amministrazione, nulla vieta di supporre, anche a torto, che si creino delle schede con un prezzo troppo alto, in modo che non sia possibile adire alle aste; e quindi le schede siano create artificiosamente in modo da preparare uno *stock* di rivendite per queste concessioni.

Ripeto: saranno dieci, saranno cento questi casi, sarà anche giustissima e corretta l'opera dell'Amministrazione, ma questa specie di fondi segreti di altro genere che venite ad istituire, dopo che abbiamo cercato di limitarli e di abolirli nelle leggi precedenti, a me pare che sia cosa molto dannosa e che creerà senza dubbio una quantità di sospetti e di malcontenti.

Vedremo i rivenditori effettivi gettati sul lastrico a favore di terze persone ignote, pretesi benemeriti, non si sa perchè, non si sa come.

Perchè poi in questa nuova legge (anche questa è una osservazione che faccio tra parentesi) si adopera l'espressione: è facoltà insindacabile dell'Amministrazione? ...una espressione che mi è un pochino spiaciuta e mi ha sorpreso, perchè io non capisco come vi possa essere qualche cosa di insindacabile nell'Amministrazione dello Stato, sopra tutto quando si tratta di fare favori ed accordare lucri a certe persone!

Quindi su questa disposizione che, ripeto, non fu neanche discussa in Commissione, per quanto mi consta, od almeno non fu discussa nel modo che l'importanza della disposizione venuta all'ultima ora richiedeva, su questa disposizione io dichiaro la mia assoluta opposizione.

Dobbiamo evitar di fare una legge che, mentre per molti riguardi sembra una buona legge che avrebbe pacificato gli animi di

molta gente scontenta e avrebbe dato un lucro onesto all'erario, per questa disposizione, specialmente così introdotta, venga a mutarsi in una legge cattiva, alla quale non potrei nemmeno dare il mio voto (*Bene! all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, *relatore*. Io non avrei supposto che l'onorevole Turati avesse voluto pronunziare un così lungo e bel discorso. Credo che il preambolo del suo discorso non sia stato in fondo che una difesa della legge; perchè questa legge è frutto in gran parte dell'interessamento e della pertinacia dell'onorevole Turati. Nella sua sostanza è quasi tutto un portato dei desiderati da lui espressi in diverse occasioni; quindi in fondo, avendo dato ragione all'onorevole Turati per il 95 per cento, ora non si tratta che di un 5 per cento del cui difetto egli si duole. Si vede che egli è sufficientemente incontentabile!

Ma veniamo alle sue speciali considerazioni. Anzitutto mi preme di richiamare l'acutissimo amico Turati su questo punto. In fondo noi ci occupiamo di un'industria di Stato, ma di un'industria alla quale non abbiamo imposti con l'attuale disegno molti vincoli appunto per quello spirito grande di pietismo che domina la società moderna e soprattutto domina la nostra Camera.

Ma è così che un'industria va considerata? Se la si vuol considerare dal punto di vista, meramente industriale, allora la maggiore libertà dovrebbe concedersi all'Amministrazione delle privative ed in ogni senso, sopra tutto in ordine al personale, poichè è pericolosissimo un sistema di vincoli contrario alla ragione del tornaconto. Invece, perchè industria di Stato, questo sistema di vincoli non l'abbiamo accettato, operando così appunto in favore dei rivenditori, e degli spacciatori all'ingrosso e, di tutti coloro i quali sono occupati nell'azienda stessa. Ma volere di più sarebbe snaturare completamente l'industria, burocratizzarla del tutto, e farle perdere qualsiasi energia che pur deve avere per essere e restare produttiva.

Le diverse obiezioni specifiche oggi ripetute dall'onorevole Turati non reggono. Egli, ad esempio, a proposito del mite diritto di concessione di lire 5, ha parlato di una tassa sulla miseria. Ma intendiamoci bene, si tratta di concessioni.

Ora tutti coloro che nel nostro Stato chie-

dono ed ottengono una concessione governativa, pagano un qualche diritto che significa ricognizione della concessione.

Può derogarsi a questo canone del nostro diritto finanziario? Non è nè giusto, nè opportuno. Ma si dice: ci sono talune rivendite di montagna, in paesi sperduti, le quali rendono poco o rendono scarsamente; che sono persino passive. Ora, in fatto, di passive non ce n'è alcuna; talune bensì rendono poco. Ma bisogna tener conto anche dell'ambiente in cui vivono i rivenditori e di quali siano i benefici che essi ritraggono appunto nei piccoli e quali nei grandi centri, dalle rivendite chieste ed ottenute.

Il fatto stesso, che è rarissimo che le rivendite vadano deserte, significa che non si adiscono le aste, come dice l'onorevole Turati, solo a scopo di innocue esercitazioni; ma per ottenere e conseguire qualche beneficio, nella lotta per la vita.

Egli aggiunge: tratterebbesi di rinunciare a poco più di lire ventimila; perchè non vi si rinuncia? Eh! col rinunciare ai redditi più forti e ai più piccoli si finirebbe ad ampliare gli effetti finanziari della legge ed a sminuire il gettito di quest'azienda; sicchè non è affatto opportuno il parlarne, perchè pur troppo noi, qua e là negli organismi di Stato e da parecchi anni, stiamo facendo tanti tagli che feriscono, in definitiva, le energie del bilancio, ed è pur necessario che ce ne preoccupiamo, soprattutto in quest'ora in cui i margini dell'avanzo sono abbastanza assottigliati. Su questo punto ormai non amo dilungarmi per non interessare troppo l'onorevole amico ministro del tesoro, che acuisce sopra di me il suo sguardo.

Passiamo alla *gestione personale*. Si è detto che è troppo limitata l'eccezione di « malattia temporanea » per la gestione personale: ma osservo che qui si tratta di un'industria relativa ad un monopolio, e il monopolio, si sa, è cosa delicatissima. Se per avventura si sopprimesse quest'obbligo della gestione personale, certamente nessuno potrebbe più rispondere del monopolio.

Infatti, se potesse funzionare un Osservatorio statistico in questa materia, si potrebbe arguire, perfino dal calo giornaliero di taluni generi di vendita, nelle diverse rivendite, quali siano i centri sospetti di contrabbando.

La gestione personale costituisce una garanzia essenziale per l'azienda; ed il dimi-

nuirne l'efficacia od il sopprimere questo strumento, non significa assottigliare le migliori garanzie che la legge fondamentale ha creduto di assicurare allo Stato? In fondo molto si è concesso con questo disegno di legge; però l'andare troppo oltre costituirebbe un vero pericolo e noi non dobbiamo porre in pericolo questo cespite di proventi così importanti per l'erario.

D'altra parte l'onorevole Turati che cosa ha voluto ottenere con le sue insistenti e continue richieste in questa materia? Questo principalmente: che il diritto dei veri lavoratori fosse garantito: dunque mi pare che il suo discorso d'oggi sia alquanto in contraddizione con le sue intenzioni; perchè il concedere troppe larghezze a coloro i quali non siano soggetti ad impedimento, assolutamente certo per gestire personalmente, significherebbe fare il danno di coloro che gestiscono personalmente; il che è precisamente quello che non desidera l'onorevole Turati. Sulla via di garantire i veri lavoratori si è posto non soltanto il Governo, ma si è posta anche la Commissione, sulla via cioè di debellare, come giustamente desiderava l'onorevole Turati, quella specie di feudalismo delle rivendite delle private. (*Interruzioni del deputato Turati*). Non facciamo dunque ora dei passi a ritroso!

L'onorevole Teso poi vorrebbe aggiunta la frase: « e di legittimo impedimento »: ma questa frase generica « legittimo impedimento » significherebbe lasciare tutto nell'arbitrio del Governo, quell'arbitrio che noi d'altra parte abbiamo voluto limitare. Infatti, se l'Amministrazione dovesse giudicare ogni volta di un legittimo impedimento, si tratterebbe appunto di ristabilire quell'arbitrio che anche l'onorevole Turati vuole impedire e che non è consono ai principii che dominano la legge.

Quanto all'articolo 35, l'onorevole Turati ha detto che dovrebbe limitarsi al riappalto: ma a me pare che questa sua eccezione sia un poco troppo ardita e non mi par prudente accettarla. Credo anzi che l'onorevole Turati, riflettendoci bene, non insisterà nella sua proposta.

Altrettanto potrei dire per l'altra eccezione che egli ha sollevato intorno alla facoltà che l'Amministrazione si è riservata nel caso in cui le aste vadano deserte. Secondo l'onorevole Turati, in questo caso la Amministrazione poi dovrebbe assolutamente tagliarsi la strada.

L'onorevole Turati, forse per comodo di

discussione, ha parlato di patriottismo che diventa antipatico. A me pare invece che non sia mai soverchio il patriottismo! Si sono verificati casi dolorosissimi di patrioti finiti nella più squallida miseria, di uomini, che pure hanno onorato i banchi su cui siede l'onorevole Turati, e le cui famiglie sono rimaste prive di qualunque aiuto, senza che lo Stato avesse potuto trovare mezzo di provvedere comunque ad un vero debito civile e di umanità.

Non parliamo di fondi segreti; perchè essi sarebbero contrari affatto all'indole dell'aiuto che si vorrebbe apprestare.

Un qualche mezzo a disposizione della Amministrazione deve pur esserci. So che, qualche volta, anche colleghi dell'estrema Sinistra hanno apostrofato in casi dolorosi i ministri, così: « Ma come? vi siete tagliato ogni strada anche per questi casi nei quali un dovere s'impone allo Stato? » E voglio ricordare all'onorevole Turati un caso solo, per cui la sua anima non potrà non vibrare.

Pei fatti dolorosi del Gesù, ebbe a morire un cittadino che passava per via e non partecipava a nessuna delle tristi vicende di quel giorno; orbene, quel cittadino, che era un onesto padre di buona famiglia, lasciò questa nella più squallida miseria. Il ministro dell'interno desiderava di far qualche cosa in favore d'una famiglia così disgraziata; ma il ministro delle finanze non ebbe neppure una meschina rivendita da offrire.

Eppure quello era un caso in cui l'obbligo civile di provvedere si imponeva al Governo! (*Interruzione del deputato Turati*).

Ve ne sono pur troppo di questi casi dolorosi!

Del resto, questa legge è stata limata e perfezionata in tutti i sensi; e credo che il portarvi altri ritocchi, significherebbe ritardarne l'approvazione e, forse, comprometterne gli effetti finanziari ed utili che tutti se ne aspettano.

Si è fatta, all'ultim'ora, la questione degli spacciatori all'ingrosso.

Voglio trattare ora di questa questione, per sbrigarmene. Si dice: perchè agli spacciatori all'ingrosso non date il diritto di rinnovamento a vita?

Ma è possibile ammettere, in tema di contratto commerciale e di appalto, una concessione a vita?

Ma chi oserebbe affermare che all'appaltatore d'opere pubbliche dello Stato si deb-

ba conferire il diritto d'essere appaltatore a vita? Quell'appaltatore potrà essere stato, per venti anni, un galantuomo; ma, al ventesimo anno, potrà mancare, ed allora? E poi, in materia di monopoli e di gestioni industriali, è possibile imporre questo vincolo assoluto all'azienda dello Stato? Sarebbe distruggere la sostanza del monopolio e la essenza medesima dell'industria.

Non è possibile pretendere di più. Già, per gli spacciatori all'ingrosso, è stato fatto abbastanza; ed il pretendere quest'altra cosa, sarebbe violare il senso intimo della legge e del monopolio stesso.

Si è voluto ancora sostenere che si potesse fare qualche altra concessione circa i limiti finanziari della legge; cioè, circa la scala graduale della commisurazione dei canoni. Ed abbiamo fatti i conti, con tutta la buona volontà, e la Commissione si è messa a studiare; ma ha trovato che questa concessione, con le modificazioni richieste, avrebbe importato allo Stato la perdita di circa 1,200,000 lire.

Domando se si possano, a questa tarda ora, non assolutamente scevra di qualche preoccupazione, metter fuori pretese simili! Ricordo solo che i primi desiderata dell'onorevole Turati costituivano neppure il cinquanta per cento di quanto è stato poi concretato nell'attuale disegno di legge. Ora, non vogliamone troppo: le riforme si fanno passo a passo. Questa di cui parliamo, è già sostanzialmente importante e largamente benefica; e credo che il malcontento al quale l'onorevole Turati ha accennato, sia molto, ma molto ipotetico.

Anzi, mi permetto di aggiungere: che a questo malcontento non credo; e voglio sperare che esso non esisterà affatto e che questa legge sarà benedetta da tutti quanti gli interessati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Mi permetto, anzitutto, di osservare alla Camera che le questioni che sono state sollevate circa questo disegno di legge, non sono nuove.

Questo disegno di legge tende a modificare in parte la legge del 1906; ma non sostanzialmente. Essa in buona parte resta come era; giacchè si cerca soltanto d'eliminare quelle difficoltà che si sono incontrate nell'eseguirla.

Difatti, ricordo che, l'anno passato, presentai un piccolo disegno di legge, sulle

rivendite che cercava di modificare le disposizioni transitorie della legge del 1906, o per essere più esatti di chiarirle.

Ma la Commissione, di cui fu autorevole relatore l'onorevole Turati fece molte osservazioni che andavano anche oltre il progetto che il Ministero aveva presentato; e, sia per le difficoltà sollevate nella relazione dell'onorevole Turati, sia per le imminenti vacanze parlamentari, io dissi all'onorevole Turati stesso che era il caso di presentare un nuovo disegno di legge alla riapertura del Parlamento, accettando talune delle proposte fatte nella sua relazione. Infatti io tenni la parola, come l'onorevole Turati stesso nella sua lealtà ha detto, e nominai una Commissione composta di egregi funzionari dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze, ai quali dissi che io desideravo che la relazione dell'onorevole Turati fosse in modo speciale tenuta presente: quindi molta parte, come il mio amico, l'onorevole relatore ha detto, il 95 per cento di questo disegno di legge, è precisamente improntato ai criteri di favore verso gli esercenti effettivi svolti nella relazione dell'onorevole Turati.

La Commissione da me nominata mi propose il disegno di legge che ora è innanzi a voi e che io pregai fosse rinviato alla stessa Commissione che aveva esaminato il disegno precedente, di guisa che ritenevo che anche di questo potesse essere relatore l'onorevole Turati.

Ora, mentre io speravo che egli avrebbe sostenuto la sua legge, mi sono accorto questa mane che egli vorrebbe ancora che, altri *desiderata*, come egli ha detto, fossero esauditi con questo disegno di legge.

Ora io non intendo dire con questo che nella discussione che dobbiamo fare si debba assolutamente respingere qualsiasi proposta, perchè la discussione è fatta appunto per valutare e, se del caso, accettare degli emendamenti, quando giovino alla legge o non ne distruggano la sostanza.

Ma premesse per ovvie considerazioni di opportunità, e a difesa dell'insieme del progetto, queste osservazioni, io rimando tutte le questioni, che l'onorevole Turati ha sollevato, ai rispettivi articoli, sebbene fin da ora io possa manifestare su di esse la mia opinione.

Convengo con lui che sono sempre gravi e importanti le questioni che riguardano la condizione morale ed economica di coloro che debbono curare l'interesse dello Stato.

E sono lieto che l'onorevole Turati riconosca per il primo che questa legge elimina tutto quello che si chiama infeudamento.

Infatti mentre con la legge presente molti degli spacci sono infeudati, noi togliamo questo infeudamento, ed io lo ringrazio di averlo riconosciuto.

Venendo alle altre sue opposizioni io le esamino brevemente, perchè l'onorevole relatore con tanta maestria e chiarezza ha già manifestato come esse non abbiano ragione di essere.

Così, per esempio, per quello che egli dice relativamente alla piccola tassa di cinque lire per le rivendite che hanno un reddito inferiore alle seicento lire, fo osservare che questa tassa si riduce a pagare quaranta centesimi al mese e che pagare questi quaranta centesimi, come riconoscimento del diritto dello Stato, non credo possa turbare l'armonia della legge.

Ma, si dice, sono pochi centesimi e lo Stato può rinunciarvi! Appunto perchè sono pochi centesimi, i singoli non hanno da lamentarsi; mentre nel complesso dai centesimi si formano i milioni. Io non saprei ora dire con assoluta precisione a quanto ascenderebbe la perdita che farebbe lo Stato con la rinuncia a questa tassa di cinque lire per ciascuna delle rivendite che hanno un reddito non superiore a duecento lire, ma, ad ogni modo, credo che sia una quantità non disprezzabile.

E qui non è il caso, come dice benissimo il relatore nella sua relazione, delle quote minime perchè per ciò che riguarda le quote minime è una cosa ben diversa: lì la questione è per una imposizione sul reddito, qui si ha un piccolo corrispettivo della concessione.

La seconda osservazione dell'onorevole Turati riguarda le epoche che abbiamo fissato nelle disposizioni transitorie, riguardanti il diritto dei reggenti, oppure dei commessi, e di questo discuteremo quando saremo agli articoli transitori.

Per quanto poi riguarda le opinioni espresse dall'onorevole Turati a riguardo del giornale *Il Tabacco* egli comprende bene che se io dovessi guardare tutte le opinioni che si stampano sulle questioni attinenti all'esercizio dei monopoli, nella parte veramente esecutiva, starei fresco! Dice l'onorevole Turati che quello è un giornale, se non dell'Amministrazione, che ha però molti legami con l'Amministrazione stessa. At-

tualmente io non ho elementi per controllare questa sua affermazione. So soltanto che nell'Amministrazione vi sono persone competenti e distinte e qualcuna di queste potrà anche pensare diversamente da quello che pensa il direttore generale; ma io mi attengo naturalmente a quanto mi riferisce il capo della Amministrazione, ossia il direttore generale che gode la mia fiducia, tanto più che si tratta di una azienda per molti riflessi di carattere tecnico-industriale, come diceva l'onorevole Abignente.

Ed anzi ho il piacere di dire alla Camera che proprio ieri sera io vidi che, fino alla seconda decade del mese attuale, il monopolio dei tabacchi ha dato 19,222,000 lire di più dell'esercizio passato, e ritengo che la Camera sarà lieta di apprendere questo cospicuo incremento che pone l'Amministrazione delle privative fra le più importanti dal punto di vista finanziario.

Non credevo poi che l'onorevole Turati avesse quasi combattuto l'aggiunta dell'articolo 14, che io ritengo davvero sia un'aggiunta innocente. Egli ha parlato dei sospetti che si potrebbero fare sull'Amministrazione, facendo intravedere che quell'aggiunta potesse essere una fonte di favoritismi.

Ora non è per me, perchè i ministri sono passeggeri, ma per l'istituzione, che ritengo infondati i sospetti che si potessero fare. La ragione per cui io mi spinsi a presentare quell'emendamento, che ringrazio la Commissione di avere accettato, fu che proprio vi sono dei casi gravi e di pietà umana, proprio di pietà umana, onorevole Turati.

Poichè purtroppo, lo sa, spesso alcuni che hanno pur servito lodevolmente lo Stato (lascio stare il patriottismo) si trovano in condizioni tristi e non abbiamo nessun modo per venire in loro aiuto.

Lascio stare la questione della beneficenza sui fondi segreti, e dico che sono al Ministero da un anno, e mi sono trovato nel caso di dover respingere domande così urgenti e così pietose, che a me proprio il cuore ne piangeva.

Ricordo il caso della vedova Pavesi: e se volete che io vi dica ancora un altro esempio, c'è quello del nostro egregio collega che morì con soli 22 anni di servizio in qualità di professore, il Mantica, che ricordo qui a cagion d'onore.

Orbene la sua famiglia è rimasta orbata di lui senza pensione, mentre egli aveva ser-

vito per tanto tempo il paese: orbene come si fa a poter ripartire a quella sventura? Bisogna venire con un progetto di legge ogni volta dinanzi al Parlamento? Io non lo credo.

Orbene, se in questo caso si potrà dare una di queste rivendite, ma è favoritismo questo? Io credo sia invece un atto di giustizia, onorevole Turati, proprio di giustizia sociale.

Anche lei, onorevole Turati, se sedesse a questo banco lo farebbe due volte, non una.

Ed aggiungo ancora un'altra cosa. Ma quale è questa libertà smodata lasciata al ministro? Rileggo alla Camera l'emendamento:

« Quando l'incanto andasse deserto od infruttuoso è in facoltà del ministro delle finanze di conferire a vita la rivendita a persona fornita di eccezionali titoli di benemerenzza e verso il pagamento del canone stabilito dall'articolo 36 ».

Ma ci sono due freni, onorevole Turati. Prima di tutto questo, che l'incanto sia andato deserto...

TURATI. Dipende dal Ministero.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Non dica questo, onorevole Turati, perchè non dipende punto dal Ministero. Poichè le aste vengono fatte con tutte le norme e le garanzie volute dalla legge di contabilità, che l'onorevole Turati conosce. Quindi non si dica così che quando l'incanto è andato deserto, ciò è perchè così ha voluto il Ministero: vi sono nella legge sufficienti garanzie per cui non può il ministro fare andare deserto l'incanto a suo piacimento.

E poi c'è l'altra condizione che la persona a cui si potrà accordare questa rivendita, dovrà pagare il canone di cui all'articolo 36, come tutti coloro a cui viene data la rivendita per asta pubblica.

Dunque, eliminata anche quest'ultima parte che riguarda, quasi direi, il sospetto che l'Amministrazione voglia abusare di questa disposizione così eccezionale, io terminò le mie osservazioni come ha terminato il relatore, cioè raccomandando alla Camera questo progetto di legge che è atteso da molti rivenditori e dagli esercenti effettivi, ed è atteso anche per eliminare molte difficoltà e molti dubbi della legge vigente, nei riguardi della Amministrazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli:

TITOLO I.

Magazzini di vendita e spacci all'ingrosso.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi o di ragioneria del Ministero delle finanze, delle Intendenze e degli uffici esterni dell'amministrazione delle privative, nonché funzionari tecnici dell'amministrazione medesima, da scegliersi, con particolare riguardo all'anzianità, in limiti tali che non possano in nessun momento superare il numero di 30 per i funzionari del Ministero e delle Intendenze e quello di 20 per i funzionari amministrativi e tecnici delle privative. A tale effetto potrà il Governo convertire in magazzini di vendita, gli spacci all'ingrosso, comunque vacanti di titolari, o che non convenga di riappaltare.

Il funzionario, che aspiri ad essere nominato magazziniere, non potrà ottenere un magazzino il cui aggio sia superiore allo stipendio di lui, aumentato di un terzo, escluso qualunque altro assegno di cui egli fosse eventualmente provvisto per indennità di carica, anche se data in natura.

Qualora l'impiegato nominato magazziniere non assumesse l'ufficio entro il termine prefissogli; oppure, entro due anni, al più tardi, non avesse prestata la dovuta cauzione, sarà dispensato dal servizio.

Per i magazzini di vendita eccedenti il numero di 50 o nel caso che il Governo del Re non credesse di valersi delle facoltà su accennate, rimangono ferme le disposizioni della legge 6 agosto 1891, n. 483.

Nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 514.

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Valli.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Onorevole Presidente, non potendo essere presenti i primi firmatari dell'emendamento, firmato anche da me, mi hanno dato incarico di svolgerlo.

PRESIDENTE. Allora ella intende svolgere pure l'emendamento, sottoscritto dagli onorevoli Pozzato, Battelli, Gaudenzi ed altri colleghi.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Precisamente. Esso è sottoscritto anche da me.

PRESIDENTE. Allora ne do lettura:

« Aggiungere:

« I posti da concedersi ai predetti funzionari saranno assegnati nei magazzini di vendita vacanti per morte o dimissione del titolare e che a norma della legge 6 agosto 1891, n. 483, saranno convertiti in spacci, o negli spacci di nuova istituzione o in quelli nei quali lo spacciatore non avesse rinnovato il contratto.

« Pozzato, Battelli, Gaudenzi, Ci-morelli, Borghese, Giacomo Ferri, De Felice-Giuffrida, Teso, Dell'Acqua, Pinna, Faelli, Ferrarini, Numa Campi, Credaro, Angiolini, Landucci, Giuliani, Rondani, Eugenio Valli ».

L'onorevole De Felice ha facoltà di svolgere l'emendamento.

DE FELICE-GIUFFRIDA. A sostenere l'emendamento, da noi presentato, basterebbe una sola considerazione, e cioè che non si crede che vi sia servizio pubblico in Italia, nel quale gli impiegati di un ufficio siano chiamati ad occupare, quando credono di poter migliorare la loro posizione, uffici superiori.

È questo solo il servizio, nel quale agli impiegati, dipendenti dall'amministrazione del Ministero delle finanze, si dà la facoltà di concorrere, entro un limite, stabilito dalla presente legge, a posti, nei quali si può percepire uno stipendio, che può arrivare ad essere di un terzo superiore allo stipendio, che dall'impiegato si percepiva nell'ufficio precedente.

L'onorevole ministro riconosce giusto di avere questa facoltà, la quale, del resto, in un limite più ristretto gli veniva dalla precedente legge, ma la vuole ampliata, portando il numero dei funzionari, che possono aspirare a questo miglioramento, da 40, a 50. Giacchè ella, onorevole ministro, lo richiede (io veramente non sarei disposto ad accordare quest'aumento, ma vedo che non sarebbe possibile domandare che sia respinto l'articolo) io mi accontento, ma domando che si introduca almeno un semplice emendamento, e cioè che la facoltà, che viene concessa al ministro non leda gli interessi

e i diritti di coloro, che hanno occupato gli uffici, ai quali i funzionari del Ministero vorrebbero concorrere, che venga limitata la facoltà, che si dà al ministro, almeno per le nomine a magazzino, nelle rivendite, di cui sia morto il titolare, ossia che non venga tolto ad alcuno di coloro, che hanno occupato il posto, che il ministro vorrebbe conferire, il beneficio dell'aggio, che da quel posto deriva, e che venga accordata questa facoltà al Governo per i posti rimasti vacanti per dimissioni, per i posti di nuova istituzione e per gli uffici, per i quali è mancata la rinnovazione del contratto.

In altri termini io vorrei che la facoltà, data al ministro, non ledesse gli interessi dei terzi e che i due interessi potessero camminare in perfetto accordo, senza dare un colpo alla giustizia.

Io sono convinto che, tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore, persuasi dell'opportunità almeno dell'accoglimento di questa mia proposta, che non toglie la facoltà al Governo, ma che la limita ai casi di giustizia, vogliano accogliere l'emendamento che io sono incaricato di sostenere. E non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVALA, ministro delle finanze. Questo emendamento proposto dagli onorevoli Pozzato, Battelli ed altri suoi colleghi, ed ora svolto dall'onorevole De Felice-Giuffrida, poteva avere qualche fondamento se l'articolo 1° fosse rimasto quale era nella proposta ministeriale.

Ma dopo che è stato modificato dalla Commissione parlamentare non ha più ragione di essere, perchè dice l'ultima parte dell'articolo 1°, modificato dalla Giunta parlamentare: « A tale effetto potrà il Governo convertire in magazzini di vendita gli spacci all'ingrosso, comunque vacanti di titolari, o che non convenga di riappaltare ».

Non è che si viene a prendere quello che oggi è di qualcuno, per darlo ad un altro, perchè l'articolo dice: « Comunque vacanti di titolari o che non convenga di riappaltare »; ma il riappaltare, onorevole De Felice, volete che non sia facoltativo? In questa materia tale facoltà è una necessità che s'impone.

Avverrebbe altrimenti che tutti quelli quali sono ben provvisti del reddito sarebbero riappaltati, e viceversa i nuovi che si potrebbero non so dove istituire, e che

avrebbero dei redditi molto minori, non sarebbero appaltati. Ora, io ritengo che il concetto dello appalto sia tale in questi casi da far ritenere che ci debba essere la potestà di non farlo; e in conseguenza si dice: « o che non convenga di riappaltare ». L'Amministrazione deve essere giudice essa della non convenienza del riappalto.

TURATI. ...Vuol dire allora che quelli buoni se li tiene il Governo, e quelli pessimi li dà via!...

ABIGNENTE, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIGNENTE, relatore. Io faccio osservare all'onorevole Turati, che fra le tante ragioni che gli si potrebbero obiettare vi ha questa: che, con la sua versione, si verrebbe a questa conclusione: che ai funzionari di Stato resterebbero solo quegli spacci che rappresentano lo scarto.

Ora, mentre nei giorni decorsi l'onorevole Turati si è sforzato a ripeterci: che i funzionari dello Stato sono delle persone benemerite, cui deve esporsi ogni e maggiore considerazione, non si può poi far loro una condizione così impari quale ora si vorrebbe; non si può fare una tal condizione a dei funzionari, i quali in fondo, hanno per tanti anni compiuto il loro dovere. E limitandomi a questa ragione di logica e di coerenza, io credo non sia il caso di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Pozzato, Battelli, De Felice-Giuffrida ed altri, non accettato dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 1°.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2°:

Gli spacci all'ingrosso, che non siano convertiti in magazzini di vendita a sensi dell'articolo 1, si conferiscono per appalto e per un novennio mediante asta pubblica ad offerte segrete, secondo le norme della contabilità generale dello Stato. Se durante il contratto venisse a morte lo spacciatore, la continuazione dell'appalto potrà, fino alla legale scadenza, essere dall'Amministrazione concessa al coniuge superstite od ai figli. L'appalto può essere rinnovato di novennio in novennio a trattativa privata, sia con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione dell'Amministrazione, sia con chi

ne ottenne il subingresso. Quando le condizioni del riappalto senza formalità d'incanto si mutino a vantaggio dello spacciatore, deve essere sentito prima il Consiglio di Stato.

Dalle disposizioni di favore del presente articolo sono esclusi: le vedove contro le quali sia stata emessa sentenza di separazione per loro colpa: gli orfani colpiti da indegnità legale.

È iscritto a parlare su questo articolo l'onorevole Eugenio Valli.

Non è presente, quindi s'intende che perde il suo turno.

Sullo stesso articolo vi è un emendamento degli onorevoli Pozzato, Battelli ed altri, che leggo:

« Sopprimere il secondo e terzo comma e sostituirli col seguente:

« L'appalto sarà rinnovato per un novennio a trattativa privata con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione della Amministrazione, e di novennio in novennio con chi ne ottenne il subingresso. Dopo due novenni di prova, lo spacciatore o i subingrediti, che abbiano tenuto l'ufficio con soddisfazione dell'Amministrazione, saranno nominati a vita.

« Pozzato, Battelli, Giacomo Ferri, Dell'Acqua, Faelli, Numa Campi, Cimorelli Pinna, De Felice-Giuffrida, Teso, Ferrarini, Borghese, Rondani, Angiolini, Landucci, Gaudenzi, Credaro, Giuliani, Eugenio Valli ».

L'onorevole De Felice-Giuffrida ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Mi trovo nella stessa condizione, in cui mi trovavo per il primo articolo: costretto a parlare. Ma, mi sembra così evidente la ragionevolezza di questo emendamento, che vorrei rivolgere preghiera al ministro ed all'onorevole relatore di accoglierlo.

Se non che la risposta avuta per l'articolo precedente, che mi sembrava egualmente giusto, quasi quasi mi disanima e mi fa adempiere al mio dovere senza quell'entusiasmo, che un atto di giustizia certo mi avrebbe ispirato.

Io vorrei domandare all'onorevole ministro ed al relatore: un uomo, il quale in uno di questi appalti abbia servito con fedeltà e onore lo Stato, e per diciotto anni

abbia dedicata la miglior parte della sua vita in questo servizio, non è egli meritevole di quella nomina a vita, che in casi meno felici di questo ordinariamente è dalla legge accordata?

L'onorevole relatore, rispondendo all'onorevole Turati, a proposito non so se di questo caso o di altro consimile, diceva che la nomina a vita trattandosi di una azienda, che ha carattere industriale, non si capisce.

Io non capisco perchè non si capisce. È vero che si tratta di un'azienda industriale ma è un'azienda industriale di Stato. Abbiamo delle aziende industriali, nelle quali le nomine a vita non sono negate dalle leggi speciali, nè dalle leggi generali.

Abbiamo l'azienda industriale, che dipende dal medesimo Ministero, quella della manifattura dei tabacchi, i cui impiegati hanno la nomina a vita, con maggiori diritti, che noi non domandiamo qui: per riguardo alla pensione.

Vi è un'altra azienda industriale, la ferroviaria; eppure non si è cercato mai di mettere in dubbio la necessità di poter conferire a coloro, che hanno fatto per lunghi anni il loro dovere, la nomina a vita.

Capisco che qui si tratta di un appalto, ma anche gli appalti accordano dei diritti, quando chi ha avuto l'appalto ha compiuto il proprio dovere. L'onorevole relatore non può dimenticare che nella vita ordinaria, chi ha ricevuto un incarico anche per appalto, quando ha compiuto il suo dovere, spesso torna a riceverlo, perchè è una ragione di equità quella, che consiglia una nomina, la quale deve essere come la garanzia dell'esistenza futura di chi adempie con lealtà i propri doveri verso un esercizio, che appartiene allo Stato.

Io quindi, onorevole relatore... ma mi avvedo che ella si prepara a rispondere negativamente... Io vorrei fare un appello, stavo per dire al suo patriottismo, se si potesse invocare qui...

ABIGNENTE, *relatore*. Non sarebbe il caso.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Volevo dire che anche è interesse dello Stato, dell'azienda, alla quale ella con tanto vigore si interessa, quello di assicurare l'avvenire di coloro, i quali sono incaricati di questo appalto, perchè è evidente che chi è sicuro del domani, chi è sicuro di poter per tutta la vita vivere in quelle medesime condizioni

di lavoro, serve con maggiore fedeltà e con più grande entusiasmo l'azienda, di cui è incaricato.

Io quindi, se è possibile, per queste ragioni che riguardano anche l'azienda dei tabacchi, voglio sperare che il ministro e l'onorevole relatore vogliano essere d'accordo nell'accogliere il mio emendamento.

ABIGNENTE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIGNENTE, *relatore*. Quello che l'onorevole De Felice chiede, in fondo, l'ha ottenuto, nei limiti delle ragioni che egli ora assegnava a ciò che chiedeva. Egli chiede che colui il quale abbia servito comunque lo Stato per un certo tempo, debba essere tenuto in una certa considerazione da parte dello Stato medesimo. Ora distinguiamo: tutti coloro che hanno carattere di impiegati, anche nelle aziende di Stato hanno ottenuto il riconoscimento dei diritti di cui parlava l'onorevole De Felice pocanzi. I rivenditori, che non sono poi veri impiegati nel puro senso della parola, hanno ottenuto anche qui la nomina a vita. Come egli vede, si è stati larghissimi.

Per gli spacciatori all'ingrosso, la questione è diversa. Lo spacciatore all'ingrosso è un appaltatore, è un commerciante il quale acquista, trae all'ingrosso, dai magazzini dello Stato, una quantità di merci che vende come crede, e non è soggetto a tutti quei vincoli cui è soggetto il rivenditore. Dunque a quelli non si poteva concedere più di quanto si è accordato.

Appunto per le considerazioni di cui l'onorevole De Felice ha fatto parola, si è riconosciuto il diritto agli spacciatori all'ingrosso di poter ottenere la rinnovazione di novennio in novennio.

Egli mi potrà obiettare: perchè di *potere* e non di *dovere*? Rispondo: per la stessa natura delle cose. Perchè si tratta di appalto. Ora le ragioni di fare concessioni di appalto sono di natura personale e reale, e cambiano col mutare della condizione delle cose e delle persone; e pel cambiamento non solo delle condizioni estrinseche, ma anche delle condizioni intrinseche.

Può cambiare la persona nel suo modo di agire, anche essendo stata irreprensibile per due e tre novenni. Lo spacciatore all'ingrosso può anche impazzire, può disperdere le sue primitive qualità, e non conviene infeudare una gestione delicatissima, come quella del monopolio, a favore di per-

sona che, ad un dato momento, possa venire a perdere i requisiti che la legge desidera.

Ma anche le condizioni estrinseche possono cambiare: possono cambiare le condizioni sostanzialmente obiettive del commercio da affidarsi allo spacciatore all'ingrosso. E perchè si deve conferire diritto alla rinnovazione *iure aetatis*, che derivi dal tempo, ed unicamente dal tempo?

Tutto ciò è assurdo. Quello che potevano avere l'hanno ottenuto. Del resto l'Amministrazione è retta con tanta sapienza, con tanta probità, con tanto desiderio di bene, (e tutta la Camera ed il paese lo sanno) che non è ammissibile allo spacciatore all'ingrosso, il quale abbia fatto il suo dovere, non si accordi per mero capriccio la rinnovazione.

L'Amministrazione ha voluto riserbarsi questa facoltà, perchè è suo dovere; ed è suo dovere il vigilare sulle cose e sulle persone per ovviare a possibili, eventuali inconvenienti; ma quando le condizioni, sia personali, sia obbiettive, rispondano, non dubiti l'onorevole De Felice che la rinnovazione verrà concessa.

Per queste ragioni credo che egli non vorrà insistere nel suo emendamento.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Non posso che confermare quanto da ultimo ha detto l'onorevole relatore, cioè che l'Amministrazione rinnova i contratti a trattativa privata.

E l'Amministrazione, direi, è interessata a far questo, quando trova che gli appaltatori si portano bene ed adempiono al loro dovere.

Quindi è, questa, regola generale.

Soltanto si è voluto, con l'articolo in discussione, mettere l'amministrazione nella facoltà di potersene allontanare, quando non convenga il riappalto.

PRESIDENTE. Onorevole De Felice, insiste nel suo emendamento?

DE FELICE-GIUFFRIDA. Vedo che è inutile...

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 2, che già è stato letto.

(È approvato).

TITOLO II.

Rivendite di generi di privativa.

Art. 3.

Ogni rivendita, che nell'esercizio finanziario precedente abbia avuto un reddito

superiore a lire 200, è soggetta in ciascun anno ad un canone corrispondente al reddito stesso, calcolato secondo la scala graduale seguente:

sulla parte di reddito da oltre lire 200 fino a lire 400, il 10 per cento;

sulla parte di reddito da oltre lire 400 fino a lire 600, il 30 per cento;

sulla parte di reddito superiore alle lire 600, il 35 per cento.

(È approvato).

Art. 4.

Il canone determinato giusta l'articolo precedente è soggetto ad una riduzione del 15 per cento per le rivendite poste in comuni di popolazione superiore ai 50,000 abitanti; del 20 per cento per quelle in comuni di oltre 100,000; del 25 per cento per quelle in comuni di oltre 200,000 abitanti.

La popolazione dei comuni è quella accertata con l'ultimo censimento come residente legale.

Su questo articolo l'onorevole Chiesa ed altri hanno presentato il seguente emendamento: « Dopo le parole: « è soggetto ad una riduzione » aggiungere del 10 per cento per le rivendite poste in comuni di popolazione superiore a 15 mila abitanti ».

« Chiesa, Treves, Melli, De Felice, Teso, Ferrarini, Battelli, Gattorno, Badaloni, Graffagni ».

L'onorevole Chiesa ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CHIESA. Sembra a noi ci sia una spequazione tra quello che paga un povero rivenditore di un non grande comune nel quale le spese di affitto e di gestione sono pressochè uguali a quelle in un grande comune, e quello che paga il rivenditore del grande comune.

L'osservazione è semplice: data una rivendita con reddito di due mila lire da cui vanno detratte le 600 lire esenti da riduzione, in un comune inferiore a 50 mila abitanti il concessionario pagherà 400 lire: a Modena, ad esempio, dove la popolazione è superiore a 50 mila abitanti pagherà 415 lire, a Napoli pagherà 370 lire.

Ora evidentemente gli affitti di Napoli sono pressochè uguali a quelli di Modena e quindi non si spiega perchè non ci debba essere una riduzione proporzionale.

Comprendo che la riduzione non si faccia nei comuni piccolissimi dove non ci sono nemmeno questi redditi, ma negli altri s'impone, ed ecco perchè abbiamo proposto la riduzione del 10 per cento per le rivendite poste in comuni di popolazione superiore a 15 mila abitanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida. Ne ha facoltà.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Debbo proporre di modificare il secondo capoverso dell'articolo 4 nel senso che era già stato esaminato dalla stessa Commissione: cioè che invece di dire che la popolazione dei comuni è quella accertata con l'ultimo censimento come residente legale, si stabilisse che il censimento, di cui si deve tener conto, è quello fatto dalla Amministrazione comunale.

A tale sistema non è stata opposta che una sola obiezione, che cioè il censimento generale dello Stato è noto per i documenti che vengono pubblicati, mentre il censimento del comune non ha le medesime ragioni di notorietà e garanzia.

Ora, a me non sembra questa una obiezione, cui non si possa rispondere, poichè da un lato bisogna osservare che il censimento generale dello Stato si compie ogni decennio (talvolta si è compiuto anche dopo venti anni) e intanto in questo periodo di tempo spesso la popolazione dei comuni aumenta o diminuisce e dall'altro poi, se è vero che per i censimenti del comune, non vi sono le pubblicazioni generali fatte dall'Ufficio di statistica italiana, abbiamo però tutti i mezzi per poter richiedere all'Amministrazione comunale la garanzia della dichiarazione fatta a questo proposito. E inoltre, se qualche mezzo non fosse riconosciuto assolutamente esatto, vi è sempre l'autorità tutoria che può assumere informazioni ed, occorrendo, mandare anche un commissario per fare l'accertamento.

Quindi muterei quest'articolo per una ragione che sembra di semplice forma, ma che in fondo diventa sostanziale, poichè può far diventare ingiusto l'articolo, a seconda che aumenti o diminuisca nel decennio la popolazione del comune: e lo muterei, ripeto, nel senso che era stato studiato dalla Commissione, che cioè il censimento di cui si deve tener conto è quello fatto dall'Amministrazione comunale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, *relatore*. L'emendamento presentato dall'onorevole Chiesa che pare molto semplice, tocca la parte vitale e finanziaria della legge e comprenderà l'onorevole Chiesa, che è così studioso, come non sia possibile mutare gli effetti finanziari di una legge all'improvviso nella tornata in cui la legge si discute.

Il ministro del tesoro dovrebbe discutere oggi una questione così sostanziale che importerebbe una diminuzione nei proventi. Qui poi si tratta delle riduzioni da accordarsi, del 15, del 20 e del 25 per cento, rispettivamente per i comuni di popolazione superiore ai 50,000, ai 100,000 ed ai 200,000 abitanti e non si tratta affatto delle piccole rivendite.

Dunque, ripeto, non si può assolutamente mutare, da un momento all'altro, la portata finanziaria della legge. È questione non soltanto di ermeneutica giuridica, ma anche di responsabilità finanziaria, non potendo noi sostituirci in materia finanziaria alla responsabilità ed all'iniziativa del Governo.

In quanto all'onorevole De Felice, lo prego di considerare che vi sono molte e gravissime ragioni contro la sua proposta.

In primo luogo, egli dice, osserviamo i « censimenti dei comuni » non quelli dello Stato.

Ma qui si tratta di una legge di Stato e non è possibile ammettere che le norme adottate dai comuni per fare i censimenti, si sovrappongano ad una legge e ad una funzione di Stato, quale è il monopolio. Non basta: Ma i comuni, col fare i loro censimenti, bene o male, verrebbero a sovrapporsi, non solo allo Stato, ma a potere essi creare le condizioni per le quali si dovrebbero concedere le rivendite. E questo non è possibile in diritto pubblico.

C'è poi un'ultima considerazione. Si creerebbe una sperequazione tra comune e comune.

L'onorevole De Felice appartiene, come me, al Mezzogiorno, dove non tutti i comuni, specialmente a causa delle lotte personali, funzionano con quella perfezione che sarebbe necessaria, e dove i censimenti non si eseguono sempre con esattezza. In quei comuni come potrebbe applicarsi la legge?

Prego quindi l'onorevole De Felice il quale, come me, è molto affezionato alla sua regione, ed anche al buon andamento della legge, di desistere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Debbo aggiungere un'altra osservazione a quelle cui fa cenno l'onorevole relatore.

L'articolo 4 che discutiamo è tolto dall'articolo 4 della legge 22 luglio 1906.

Il Governo, quindi, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Chiesa, che altererebbe la parte finanziaria del progetto, senza che la modificazione proposta fosse stata preceduta da opportuni studi.

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, mantiene il suo emendamento?

CHIESA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Il minimo del canone da pagarsi da ogni rivendita è fissato in lire cinque, la qual somma sarà pure annualmente pagata dalle rivendite di reddito non superiore alle lire 200.

Di questo articolo gli onorevoli Teso e Pozzato propongono la soppressione.

L'onorevole Teso ha facoltà di parlare.

TESO. Le ragioni della soppressione di questo articolo, che noi proponiamo, furono già esposte dall'onorevole Turati, per cui a me non resterebbe che associarmi a quanto egli ha detto. Però l'onorevole ministro e l'onorevole relatore hanno fatte alcune obiezioni a questa soppressione. Mi consenta quindi la Camera di aggiungere poche parole sull'argomento.

Osservo prima di tutto che la legge del 1906 e il presente disegno di legge impongono alle piccole rivendite canoni più onerosi di quelli stabiliti con la legge del 1901, mentre li hanno alleviati per le rivendite di maggior reddito.

Fino al 1906 queste rivendite, che danno un reddito di 200 lire o meno, erano esenti da ogni canone. Invece con la legge del 1906 questa esenzione fu tolta.

L'onorevole ministro e l'onorevole relatore hanno detto che fu tolta, perchè qui non si tratta di quote minime da esonerare da un'imposta, ma di una concessione fatta dallo Stato, la quale merita un corrispettivo quale che sia.

TURATI. Cinque centesimi (*Si ride*), tanto come simbolo!

TESO. Veramente è una concessione *sui generis* questa. Piuttosto quella delle piccole rivendite è una specie di servizio pubblico, in particolare per l'onere della vendita del sale.

Si tratta di piccoli rivenditori, che spesso abitano in luoghi molto discosti dai magazzini o alpestri, e per andar a prendere i generi di privativa devono sottoporsi a disagi, spendendo molte volte nel trasporto più di quello che lo Stato offre loro come indennità.

Il reddito di 200 lire è poi il reddito lordo; quello netto non è bene spesso che di 20 o 30 lire.

In questi casi un canone di cinque lire è una tassa assai grave, sproporzionata al provento.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Pertanto vi sono molti concorrenti, onorevole Teso.

TESO. Lo so, perchè la miseria è grande!

Ci si obietta la perdita che farebbe il bilancio. Già l'onorevole Turati ha detto che essa sarebbe di poche migliaia di lire. Inoltre v'è da osservare che questa perdita andrebbe scemando di anno in anno, perchè col passare del tempo il reddito della rivendita aumenta e sorpassando le 200 lire, sarebbe sottoposto ai canoni prescritti dagli altri articoli della legge.

Ad ogni modo, poche migliaia di lire di perdita in un'azienda come questa, non sono gran cosa.

La Camera sa quali risultati abbiano dato le privative negli undici mesi già trascorsi del presente esercizio: hanno fruttato 310 milioni e i proventi sono in continuo incremento, tanto che in questi undici mesi hanno offerti diciotto milioni di più dell'anno passato.

Ora, non è eccessivo il pensare che, di fronte ad un aumento di reddito così cospicuo, l'Amministrazione potrebbe anche rinunciare a qualche migliaio di lire.

Dopo le dichiarazioni precedentemente fatte dall'onorevole ministro in risposta all'onorevole Turati, non posso avere molta fiducia che egli accetti la soppressione di questo articolo.

Ad ogni modo, ho dette le ragioni dalle quali siamo stati mossi nel proporla, nella lontana speranza che l'onorevole ministro possa non insistere nel suo proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Badaloni.

BADALONI. Io mi era iscritto su questo articolo, prima che si aprisse la discus-

sione generale, per rivolgere all'onorevole ministro delle finanze e all'onorevole relatore la preghiera di volere acconsentire alla soppressione di questo articolo, accogliendo l'emendamento degli onorevoli Teso e Pozzato, a cui mi associo.

In verità, la difesa preventiva delle disposizioni di questo articolo fatta dall'onorevole ministro delle finanze e dall'onorevole relatore, non dovrebbe consentirmi una larga illusione intorno alle sorti destinate alla nostra proposta, ma io ho fede che le ragioni di equità, che la confortano, abbiano da avere efficacia di persuasione da piegare a sè ogni considerazione opposta, anche quando muova da quei rigidi criteri di finanza, cui sono informate le disposizioni di questo articolo.

Per esso, si sottopone ad un contributo annuo di lire cinque la concessione di quelle piccole rivendite di sali e tabacchi, il cui reddito *lordo*, noti bene la Camera, non superi, non già le 600 lire di cui ella ha parlato, onorevole Lacava, ma le 200; e, quindi, anche la concessione di quelle rivendite il cui reddito lordo sia inferiore a questa cifra.

Ora che cosa vuol dire nei riguardi di queste piccole rivendite il reddito lordo?

L'esiguità, e dovrei dire la miserabilità del reddito, dice già come si tratti di rivendite, le quali si trovano ordinariamente in piccoli luoghi, scarsi di popolazione, lontani dai centri, spesso di difficile accesso, le quali, per rifornirsi dei generi di privativa dai magazzini di vendita, sono gravate di una spesa relativamente enorme, non solo in ragione della distanza, delle difficoltà e del costo dei mezzi di trasporto, ma soprattutto in ragione della piccola quantità dei generi che debbono volta per volta acquistare; onde viene interamente distrutto il beneficio della rivendita.

Perciò io credo assai giusto il concetto testè espresso dall'onorevole Teso: che, cioè, queste rivendite non possano e non debbano ritenersi come un cespite di reddito e di entrata fiscale, ma debbano essere considerate, nei riguardi dello Stato, come un mezzo di esplicazione e di attuazione di un servizio pubblico, da cui deve esulare ogni concezione fiscale, all'infuori di quella necessariamente legata ai fini del monopolio di Stato, e, nei riguardi dei rivenditori, come una specie di cooperazione, affidata ad essi e resa possibile (ed è questo il solo e vero contributo che dà loro lo Stato) alimentando, con la vendita di un genere di

prima necessità ad esse esclusivamente affidata, la grama clientela del piccolo esercizio.

Ora, se questo concetto è giusto, è evidente che una concessione simile non possa e non debba essere, sotto qualsiasi titolo, sottoposta a tassa.

E poi perchè l'unicità della tassa nella disparità del reddito, il quale va dalle 18 alle 25, alle 50 sino alle 200 lire?

Io non ignoro che il criterio del canone unico di lire 5 fu determinato dalla necessità di semplificare la contabilità amministrativa.

Ma è equo? Io domando all'onorevole ministro delle finanze se egli ritenga equo che, per sottrarre un lavoro farraginoso all'Amministrazione, lo Stato abbia ad imporre, come corrispettivo della concessione delle piccole rivendite, uguale tributo tanto da chi da quella concessione ritrae un utile di 200 lire, come da chi non ne trae che 25.

LACAVA, *ministro delle finanze*. È la tenuità della tassa, onorevole Badaloni, che non permette suddivisioni.

BADALONI. Or bene, se si tratta della tenuità della tassa, mi permetta di rivolgerle un'altra osservazione.

È equo che una concessione di questo genere, la quale non si risolve in una fonte, per quanto minima, di lucro, di reddito, ma vale solamente ad assicurare un servizio pubblico nell'interesse dell'erario, sia colpita da una imposta?

Quanto poi al danno finanziario che la soppressione di questo articolo potesse portare allo Stato, io ho voluto vedere quale esso possa essere. Quante sono queste rivendite? Nell'allegato n. 7-a della legge del 1896, allegato annesso alla relazione compilata dall'onorevole Alessio, si legge che il numero delle rivendite, il cui reddito si aggira intorno alle 200 lire o al disotto di esse, è di 6,436; il che significa che la gittata finanziaria di questa tassa sulla miseria, come l'ha definita l'onorevole Turati, non è che di 32 mila lire all'incirca.

Ora (e qui torno all'argomento dell'onorevole Teso) potete voi dare importanza a questa cifra in un'azienda, la quale vi dà annualmente 165 milioni netti per i tabacchi e 63 per i sali e che, in questo esercizio, si annuncia con un reddito aumentato di 20 milioni?

E potete pensare di colpire 4,636 poveri diavoli per ottenere così miserabile risultato?

Io credo che anche voi dobbiate sentire la gravità di queste considerazioni non solo per quello che è, ma anche per le conseguenze che ne derivano. Non è buona finanza, o signori, quella che mira ad ottenere piccoli risultati con il sacrificio di molti.

Si dice che la tassa è tenue; ma tutto è relativo, e quando si tratta di una tassa che colpisce una concessione di 25 lire con un tributo di cinque, questo concetto della tenuità della tassa non può essere più assolutamente ammesso.

Prego quindi l'onorevole ministro e la Commissione di accedere al nostro concetto e di accogliere questo emendamento che porta con sé, anche per i nomi degli uomini di diversa parte che lo hanno firmato, l'impronta della equità e della giustizia, cui si ispira.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, *relatore*. L'onorevole Badaloni, con la sua parola affascinante, ha fatto un grande discorso sopra una questione che, in fondo, è piccolissima, poichè si tratta di una tenue tassa che si richiede per una concessione governativa, come già ho avuto l'onore di dire alla Camera. Tutte le concessioni governative sono soggette ad un piccolo contributo.

In materia finanziaria non è possibile attentare a' principii fondamentali che la informano, perchè una volta toccati, tutto l'edificio incomincia a sgretolarsi. Qui si tratta di 4 mila e più rivendite che tutte insieme danno un reddito di lire 32 mila, dice l'onorevole Badaloni; si tratta di un piccolissimo reddito; ma egli deve considerare che gli effetti finanziari di una legge sono complessi e non si può venirli a turbare con proposte improvvise, perchè il Governo ha la sua responsabilità finanziaria e non è possibile intaccarla, sostituivene altra.

È vero, si tratta di sole 32 mila lire a cui lo Stato dovrebbe rinunciare per ora; ma con altra proposta, che pure si diceva potesse essere facilmente accettata, lo Stato, come già dissi, perderebbe più che un milione e 200 mila lire!

La finanza dello Stato è una materia troppo delicata e complessa per considerarla a spizzico e con criteri eccessivamente sentimentali.

L'onorevole Badaloni ha detto che il reddito del monopolio è aumentato; è vero,

è aumentato, ma non per merito di queste 4 mila piccole rivendite, ma per altre ragioni che ora è inutile qui accennare.

Osservo poi che la proposta sostenuta dall'onorevole Badaloni verrebbe a creare una vera sperequazione giuridica fra piccole e grandi rivendite; cosa che non si può assolutamente ammettere.

Per queste ragioni, ed anche per quelle che ho già accennate prima, la Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Teso ripresa anche dall'onorevole Badaloni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, ministro delle finanze. Sono dispiacente di dover dire che anche il Ministero non accetta questa proposta per le ragioni già addotte.

Voglio soltanto far rilevare all'onorevole Teso, il quale ha detto che i piccoli rivenditori si trovano a disagio per la rivendita del sale, che per il trasporto dei sali si dà una indennità speciale, atta a compensare adeguatamente i rivenditori.

Se si considera poi che tutti i piccoli rivenditori, i quali si trovano nei paesi di popolazione molto scarsa, esercitano in queste rivendite qualche altro piccolo commercio, si troverà giusto che essi non sieno sottratti al pagamento di una tassa così tenue di cinque lire all'anno che corrisponde a 40 centesimi al mese circa.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la soppressione dell'articolo 5 proposta dall'onorevole Teso e da altri, che non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

Non essendovi altre proposte pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

TITOLO III.

Conferimento delle rivendite.

Art. 6.

Per il conferimento delle rivendite di generi di privativa si tien conto del reddito dei tabacchi, verificatosi nell'esercizio finanziario precedente alla data della vacanza.

Per reddito dei tabacchi s'intende la differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e quello ai rivenditori.

(È approvato).

Art. 7.

Ogni rivendita, il cui reddito non abbia superato lire 600, è conferita dall'intendente di finanza, sentita la Giunta municipale, a persona domiciliata e residente nel comune da almeno un anno, compiuto anteriormente alla vacanza o all'istituzione e che ne abbia fatta regolare istanza in seguito a speciale concorso.

Sopra ogni altro concorrente avrà la preferenza il coniuge superstite, che abbia convissuto col defunto titolare il quale abbia gestito personalmente la rivendita, ed in mancanza colui che l'abbia esercitata con soddisfazione dell'Amministrazione precedentemente alla sua vacanza.

La durata della concessione sarà di nove anni, ma l'Amministrazione avrà facoltà insindacabile di rinnovarla di novennio in novennio, senza concorso, anche quando il reddito avesse superato durante la concessione le 600 lire.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle rivendite conferite in forza di leggi precedenti.

(È approvato).

Art. 8.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato lire 600 e non lire 2000, è conferita per concorso a persona che versi in istrettezze economiche, domiciliata e residente nella provincia da non meno di un anno precedente alla vacanza, e secondo le norme stabilite dall'articolo 9.

La concessione è a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale necessaria per appartenere alle categorie previste dall'articolo 9 e seguenti.

(È approvato).

Art. 9.

Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente articolo, sono assegnate distintamente per provincia e per ordine cronologico di vacanze, in ragione:

di 3/12 a favore della categoria 1^a di cui all'articolo 10;

di 5/12 a favore della categoria 2^a di cui all'articolo 11;

di 2/12 a favore della categoria 3^a di cui all'articolo 12;

di 2/12 a favore della categoria 4^a di cui all'articolo 13.

L'assegnazione viene fatta a ciascuna ca-

tegoria sino ad esaurimento delle quote rispettivamente loro devolute.

La preferenza nel conferimento è determinata dalla rispettiva precedenza di classe, per le rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro categorie e, per ogni classe, dalla complessiva valutazione dei titoli e delle condizioni di bisogno degli aspiranti.

Le istanze ed i documenti da presentarsi per questi concorsi sono esenti dalla tassa di bollo.

(È approvato).

Art. 10.

La prima categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe: I sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gl'impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite o infermità contratte per cause dirette e necessarie del servizio e perciò ammessi al godimento della pensione; semprechè questa non ecceda le lire 1000 annue;

2ª classe: I sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gl'impiegati governativi collocati a riposo se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 800 annue; con preferenza di coloro che siano sprovvisti di pensione.

(È approvato).

Art. 11.

La seconda categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi, morti o collocati a riposo per cause dirette e necessarie del servizio, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre ottenesse il collocamento a riposo, e la pensione conseguita dai superstiti, coniuge o prole, non ecceda le lire 1,000 annue;

2ª classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari ed impiegati governativi morti in at-

tività di servizio o collocati a riposo, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio, se sprovvisti di pensione o questa non ecceda le lire 800 annue, con preferenza di coloro che sono sprovvisti di pensione.

Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e dei militari di truppa morti in attività di servizio, saranno compresi in questa classe solo quando il servizio prestato dal marito o padre rispettivo avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

(È approvato).

Art. 12.

La terza categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe: I benemeriti per servizi patriottici o sociali se sprovvisti di pensione o questa non ecceda la lire 1,000;

2ª classe: I sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e i militari di truppa, purchè abbiano tutti prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(È approvato).

Art. 13.

La quarta categoria comprende le seguenti classi:

1ª classe: Le vedove e gli orfani dei benemeriti per servizi patriottici o sociali, se sprovvisti di pensione o questa non ecceda le lire 1,000;

2ª classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie già appartenenti al Corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e dei militari di truppa, non compresi nella 1ª categoria, i quali abbiano tutti prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni.

(È approvato).

Art. 14.

Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato lire 2000, è conferita per un novennio ad asta pubblica mediante offerte segrete.

La rivendita è definitivamente aggiudicata, ad unico incanto, al concorrente che

abbia fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, calcolato esso canone secondo il disposto degli articoli 3 e 4.

Anche quando vi sia un solo offerente avrà luogo la aggiudicazione definitiva in suo favore, purchè l'offerta sia almeno eguale all'importo minimo fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione appaltante.

Quando l'incanto andasse deserto od infruttuoso è in facoltà del ministro delle finanze di conferire a vita la rivendita a persona fornita di eccezionali titoli di benemerenzza e verso il pagamento del canone stabilito dall'articolo 36.

A quest'articolo l'onorevole Teso propone di sopprimere il comma aggiunto dalla Commissione.

L'onorevole Teso ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

TESO. L'onorevole Turati mi ha prevenuto nel dire le ragioni che consiglierebbero la soppressione di questo comma della Commissione; perciò mi limiterò a poche osservazioni.

Con quest'aggiunta si danno al ministro maggiori facoltà di quelle che egli stesso avesse chiesto dappprincipio.

Il ministro s'era contentato dapprima di avere a sua disposizione alcune rivendite di un reddito inferiore a duemila lire, e perciò aveva posto nel disegno di legge l'articolo 16; la Commissione, invece, vuol dare al ministro la facoltà di concedere, a suo piacimento, anche rivendite d'un reddito maggiore.

Tra la disposizione dell'articolo 16 e l'aggiunta proposta dalla Commissione vi è però una differenza essenziale.

Con l'articolo 16 si dà facoltà al ministro di provvedere alle rivendite che si danno a determinate categorie di persone, per il solo caso che non si presentino concorrenti forniti dei titoli necessari. E qui non c'è nulla da osservare; e di queste rivendite il ministro si può giovare nei casi pietosi da lui ricordati.

Invece la Commissione dà la stessa facoltà al ministro anche per le rivendite messe all'incanto. E qui il caso è molto diverso.

Infatti, dato il congegno degli appalti, come ha spiegato l'onorevole Turati, si può dire che l'aggiunta proposta dalla Commissione mette a disposizione del ministro tutte le rivendite che dovrebbero essere conferite mediante appalto, cioè le migliori, quelle

che hanno un reddito superiore alle 2,000 lire.

V'è poi da osservare anche questo, che mentre con l'incanto non si possono conferire le rivendite se non per un novennio, con quest'aggiunta si dà facoltà al ministro di conferirle a vita.

In questo modo si sposta evidentemente tutto l'ordinamento della legge, soltanto perchè in un incanto non vi sono stati offerenti, o ve ne sono stati, ma hanno fatto un'offerta al disotto della scheda ministeriale.

Per queste ragioni e per quelle esposte dall'onorevole Turati, si proponeva che venisse ristabilito l'articolo 14, com'era nel testo ministeriale.

Ma se Ministero e Commissione, come è facile prevedere, non vorranno accettare questa proposta, allora, in via subordinata, proponiamo che di questa facoltà concessa al ministro di conferire una rivendita a suo beneplacito, il ministro faccia uso, assicurando allo Stato un canone, il quale non sia in nessun caso inferiore a quello offerto nell'incanto.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Non dica: a beneplacito del ministro. In questo comma aggiunto vi sono due condizioni speciali: l'incanto andato deserto ed il pagamento del canone stabilito dall'articolo 36.

TESO. Sta bene; ma si è già detto che è in potere dell'amministrazione di far andare deserto l'incanto; e quanto al canone dell'articolo 36, appunto a questa condizione mi riferivo, chiedendo che si stabilisse che il canone stesso non fosse in nessun caso inferiore a quello già attuato all'incanto, e questo perchè lo Stato non abbia a risentirne danno.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?...

ABIGNENTE, *relatore*. Non è accettabile la soppressione proposta, perchè, come l'onorevole ministro ha rilevato, i limiti di questa facoltà, che il ministro si riserva, sono in *re ipsa*. Ora il supporre che l'incanto si faccia andare infruttuoso mercè schede segrete malfatte, cioè a dire col preparare una specie di frode, è cosa inammissibile, sia per il rispetto che si deve all'amministrazione, sia anche perchè questo rispetto l'amministrazione lo ha saputo imporre al paese con la sua rettitudine che non è possibile per tal guisa porre in discussione.

TURATI. Insindacabilità!

ABIGNENTE, *relatore*. Quanto all'insindacabilità, che l'onorevole Turati mi ri-

corda, questa insindacabilità è scritta spesso nella legge ferroviaria così strenuamente difesa dagli amici dell'onorevole Turati; si tratta di una azienda industriale autonoma, e si capisce che l'insindacabilità in materia d'industria è spesso una necessità.

Io mi sono permesso di ritorcere l'argomento, sol perchè l'onorevole Turati ha voluto quasi farmene rimprovero!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Teso?

LACAVALA, ministro delle finanze. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Teso, insiste nel suo emendamento?

TESO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

Quando durante il novennio l'appaltatore morisse, sarà in facoltà dell'Amministrazione di ammettere il coniuge superstite che abbia con lui convissuto, alla continuazione dell'appalto per l'ulteriore durata del contratto ed alle medesime condizioni.

(È approvato).

Art. 16.

Il Ministero delle finanze provvederà al conferimento delle rivendite di cui negli articoli 7 e 8 per le quali non vi siano concorrenti muniti dei prescritti requisiti.

(È approvato).

Art. 17.

Quando la vacanza delle rivendite di concessione avvenga per morte del concessionario, il conferimento potrà tenersi in sospeso per un anno dalla vacanza, accordandosi nel frattempo la reggenza provvisoria al coniuge superstite che possieda i requisiti richiesti per i rivenditori e che abbia convissuto col defunto titolare, il quale abbia gestito personalmente la rivendita.

(È approvato).

TITOLO IV.

Commissione provinciale e ricorsi azioni di questa e delle Intendenze.

Art. 18.

Giudica sui concorsi per il conferimento delle rivendite, di cui all'articolo 8, una Commissione presieduta dall'intendente di fi-

nanza o di chi ne ha le funzioni, la quale è composta:

di un consigliere di prefettura;

di un giudice di tribunale;

di un consigliere provinciale;

di un consigliere comunale del capoluogo di provincia;

rispettivamente delegati per un biennio dal prefetto, dal presidente di tribunale, dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale.

In mancanza dell'intendente, o di chi ne esercita le funzioni, la Commissione è presieduta dal consigliere di prefettura.

Perchè siano valide le deliberazioni della Commissione debbono essere presenti almeno quattro membri. A parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

(È approvato).

Art. 19.

Contro le decisioni degli intendenti di finanza o della Commissione, relativamente ai conferimenti di rivendite di cui agli articoli 7 ed 8, coloro che ne abbiano interesse, nella qualità di concorrenti, possono ricorrere nel termine di giorni 20 al Ministero, il quale emette il provvedimento definitivo.

(È approvato).

Art. 20.

La notifica di singoli concorrenti della deliberazione dell'Intendente e della Commissione nei conferimenti di rivendite di cui agli articoli 7 ed 8, viene eseguita a cura del Sindaco col mezzo del messo comunale, che farà constare la consegna del relativo avviso.

(È approvato).

Art. 21.

Il termine di 20 giorni, di cui all'articolo 19, è perentorio e decorre dalla data della notifica eseguita dal messo.

(È approvato).

Art. 22.

Il ricorso al Ministero deve, nel prefisso termine di giorni 20, essere presentato all'Intendenza di finanza, che ne rilascia ricevuta staccata da apposito registro a matrice.

(È approvato).

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 23.

Nessuno può essere concessionario di più che una rivendita, nè per i titoli di uno stesso autore può aver luogo più di una concessione.

Chi abbia ottenuta la concessione di una rivendita non può adire ai concorsi preveduti dall'articolo 8 se non dopo cinque anni dalla data del decreto di nomina.

(È approvato).

Art. 24.

Agli effetti della presente legge per esercente effettivo intendesi quegli che ottenne la regolare nomina a commesso.

Agli esercenti effettivi sono equiparati il coniuge ed in sua mancanza il figlio, i quali, avendo convissuto col defunto titolare, lo abbiano assistito nella gestione della rivendita da lui personalmente tenuta.

Coadiutore è colui che fu denunciato dall'appaltatore all'Intendenza come persona di fiducia per aiutarlo nell'esercizio della rivendita.

(È approvato).

Art. 25.

I titolari delle rivendite, siano essi appaltatori o concessionari, hanno l'obbligo di gestirle personalmente.

Tale obbligo è assoluto:

1° per i concessionari che ottennero la nomina per effetto degli articoli 3 della legge 3 febbraio 1901, n. 50, ed 8 di quella del 22 luglio 1906, n. 534, o l'ottengano a termini dell'articolo 7 della presente legge;

2° Per gli appaltatori, qualunque sia l'epoca in cui stipularono il contratto.

Ai detti concessionari ed appaltatori può soltanto essere accordato di farsi sostituire temporaneamente da persona di loro fiducia nei casi di comprovata malattia o di breve assenza dal comune in cui sono situate le rivendite.

Gli altri concessionari possono essere autorizzati a farsi rappresentare permanentemente da un idoneo commesso: in caso di malattia da comprovarsi con visita medico-fiscale-collegiale; per età non inferiore ai 65 anni e per invalidità se ottennero la rivendita a causa di infermità proveniente da servizi prestati.

Hanno sempre diritto alla rappresen-

tanza le donne, gli orfani e coloro che siano chiamati a prestar servizio militare obbligatorio, limitatamente al tempo in cui si trovino sotto le armi.

L'esonero dall'obbligo della gestione personale è concesso dagli Intendenti di finanza.

Su questo articolo 25 è proposto un emendamento dall'onorevole Teso che è il seguente:

« Nel quarto comma, dopo le parole: nei casi di comprovata malattia, aggiungere: o di altro legittimo impedimento ».

L'onorevole Teso ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TESO. Non farò perder tempo alla Camera per spiegare un emendamento che è chiaro di per sè.

Oltre alla malattia, è evidente che vi possono essere altri casi eccezionali, per cui il titolare d'una rivendita abbia bisogno di essere temporaneamente sostituito. D'altra parte, con le parole che propongo di aggiungere, non vi è pericolo di estendere soverchiamente le agevolazioni, perchè della legittimità dell'impedimento è sempre giudice il Governò.

Confido che l'onorevole ministro vorrà accettare questo emendamento che è veramente innocuo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ABIGNENTE, relatore. L'emendamento che propone l'onorevole Teso è in contraddizione con la tesi che or ora si sosteneva contro la legge, quella cioè della necessità di frenare i così detti arbitri dell'amministrazione. Con questo emendamento si vorrebbe invece dare all'amministrazione il diritto assoluto di apprezzamento anche in casi nei quali potrebbe non trattarsi di vero legittimo impedimento. Ora è bene che l'articolo rimanga nella sua lezione primitiva; per la quale solo nei casi di malattia l'amministrazione può concedere la sostituzione, in altri casi no. Perchè quando si dice « per altro legittimo impedimento », questi impedimenti possono diventare legittimi e non legittimi, a seconda dell'arbitrio dei dirigenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze...?

LÀCAVA, ministro delle finanze. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Teso se mantenga il suo emendamento.

TESO. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 25.

(È approvato).

Art. 26.

L'inosservanza dell'obbligo della gestione personale è punibile per la prima volta con l'ammonizione ed in caso di reiterate trasgressioni con la decadenza dal contratto, se si tratti di appaltatori e colla destituzione, se si tratti di concessionari.

(È approvato).

Art. 27.

Sono vietate le cessioni a titolo gratuito od oneroso delle rivendite ed ogni convenzione tendente a costituire una società per la loro gestione.

L'infrazione a tale divieto fa incorrere di diritto: gli appaltatori nella decadenza dal contratto; i concessionari nella destituzione.

(È approvato).

Art. 28.

I concessionari ed appaltatori di rivendite, che non dimorino permanentemente nel Regno, saranno rispettivamente o destituiti o dichiarati decaduti dall'appalto.

(È approvato).

Art. 29.

La decadenza dell'appaltatore lo fa incorrere di diritto nella perdita della cauzione.

(È approvato).

Art. 30.

Il decreto di destituzione o di decadenza è pronunziato dall'Intendente di finanza.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 31.

Agli effetti della presente legge sono equiparati agli orfani i figli maggiorenni inabilitati di diritto per infermità fisiche e le figlie nubili maggiorenni.

(È approvato).

TITOLO VI.
Disposizioni transitorie.

Art. 32.

È facoltà insindacabile dell'Amministrazione di applicare le disposizioni dell'articolo 2 anche a coloro che, pur non rivestendo la qualità di coniuge o prole dello spacciatore cessato, si trovino, al momento dell'attuazione della presente legge, subingrediti nel contratto di appalto dello spaccio all'ingrosso. In questo caso però la rinnovazione dell'appalto viene limitata ad un solo novennio.

È pure in facoltà insindacabile dell'Amministrazione, al verificarsi del decesso degli spacciatori che ottennero l'appalto a vita od a tempo indeterminato in forza di disposizioni anteriori, di ammettere il coniuge od i figli superstiti al beneficio di cui all'articolo 2. Ove poi i detti spacciatori fossero decaduti, le disposizioni dello stesso articolo potranno applicarsi a favore del coniuge o dei figli superstiti solo quando, all'entrata in vigore della presente legge, essi conducano già lo spaccio in gerenza provvisoria.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Valli.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fani.

FANI. Leggendo questo articolo 32 delle disposizioni transitorie ho fatto a me stesso un quesito che sottopongo all'onorevole ministro ed al relatore.

Qui si parla della facoltà insindacabile dell'amministrazione, al verificarsi del decesso degli spacciatori che ottennero l'appalto, di ammettere il coniuge o i figli superstiti ai benefici di cui all'articolo 2. E si aggiunge: « Ove poi i detti spacciatori fossero deceduti, le disposizioni dello stesso articolo potranno applicarsi a favore del coniuge o dei figli superstiti solo quando, all'entrata in vigore della presente legge, essi conducano già lo spaccio in gerenza provvisoria ».

Questo capoverso è aggiunto dalla Commissione che ha studiato la legge.

A me pare che la Commissione non si sia resa conto di un caso che pure, per quanto raro, può darsi, specialmente in confronto dei contratti esistenti. E il caso è questo: un contratto fatto a vita per sé e per gli eredi e successori dell'appaltatore. E in questo caso (in cui naturalmente è intervenuta come contraente l'amministrazione) noi ci

troviamo dinanzi ad un diritto quesito che bisogna rispettare e che io non credo che possa ritenersi menomamente pregiudicato nè dall'articolo 32, nè dal capoverso della Commissione. Infatti in un caso come questo è il titolo contrattuale che sarà fatto valere dall'erede o dal successore per reclamare a proprio beneficio i vantaggi derivanti dal contratto e la continuazione a beneficio suo del contratto medesimo.

È in questo senso che volevo, direi quasi, uno schiarimento. Mi pare che non ve ne sia bisogno. In ogni modo la questione, se può sorgere, la si risolva solo con lo stato di fatto costituito dal titolo interceduto fra questo assuntore o appaltatore e i suoi eredi e successori da un lato, e dall'altra parte l'amministrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pozzato insieme con altri colleghi propone il seguente emendamento:

« Aggiungere:

« Ogni spacciatore che al momento della pubblicazione di questa legge abbia gestito lo spaccio con soddisfazione dell'amministrazione per due novenni consecutivi senza interruzione, è nominato a vita.

« Pozzato, Cimorelli, Faelli, Numa Campi, Teso, Ferrarini, Dell'Acqua, Gaudenzi, Battelli, Ferri Giacomo, Angiolini, Landucci, De Felice-Giuffrida, Borghese, Pinna, Rondani, Credaro, Giuliani, Valli Eugenio ».

Non essendo presente l'onorevole Pozzato, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ABIGNENTE, relatore. Limitandomi alla sola questione prospettata dall'onorevole Fani, debbo dire che singolarmente l'amministrazione delle private, come ogni altra amministrazione di Stato, è usata a mantenere gli impegni presi, sopra tutto se presi contrattualmente. Però non vorrei che si desse una estensione latissima a questa dichiarazione che mi permetto di fare perchè conosco la questione e conosco anche i sistemi dell'amministrazione delle private.

Certamente la parola « successori » non si può intendere nel senso latissimo, non si può ammettere che lo spacciatore il quale è niente altro che un commerciante, un assuntore di un appalto governativo, possa la-

sciare il suo esercizio, per testamento, ad un terzo. Nominarlo poi spacciatore all'ingrosso, sarebbe sovvertire ogni ragione giuridica e tutto lo speciale diritto finanziario. Non è possibile ammettere che per testamento si possa da parte dello spacciatore all'ingrosso creare un nuovo spacciatore all'ingrosso, alle spalle dell'amministrazione; poichè sarebbe lo stesso che sovrapporre la volontà del privato a quella dello Stato. Spero che l'onorevole Fani si dichiarerà soddisfatto.

FANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FANI. Accetto questa interpretazione, come esauriente schiarimento della domanda, ma io nel caso, che ho detto, accennavo non ad atti successivi, ma a contratti. Del resto abbiamo il codice civile, che dice che cosa sono i successori e gli eredi, e, per conseguenza, la interpretazione sarà data dal nostro diritto scritto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 32.

(È approvato).

Art. 33.

Salva la disposizione del successivo articolo 38, nulla è innovato nei riguardi degli attuali rivenditori circa la durata e le condizioni delle concessioni ad essi fatte; però quelli nominati per effetto degli articoli 3 e 4 della legge 3 febbraio 1901, n. 50, e degli articoli 7 ed 8 della legge 22 luglio 1906, n. 534, hanno l'obbligo di corrispondere il canone di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

(È approvato).

Art. 34.

Ogni rivendita, che si trovi in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901, n. 50, al verificarsi della vacanza potrà venir conferita al suo esercente effettivo: a vita se egli la conduca da non meno di quindici anni; per un solo novennio se la conduca da sei anni almeno, senza interruzione in entrambi i casi.

Ogni rivendita, già in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901 ed attualmente in gestione provvisoria, potrà venir conferita al gestore provvisorio: a vita se conti non meno di 15 anni di gerenza provvisoria:

per un solo novennio se conti non meno di sei anni, senza interruzione in entrambi i casi.

Il termine di 15 o 6 anni dovrà sempre essere iniziato avanti il 1° novembre 1906 e compiuto all'epoca in cui si verificherà la vacanza della rivendita od alla data d'attuazione della presente legge, quando si tratti di reggenti provvisori, computando per costoro anche il servizio prestato nella qualità di commessi dei defunti titolari.

A quest' articolo l'onorevole Teso propone il seguente emendamento:

Nel primo e secondo comma dopo le parole: in concessione gratuita, aggiungere: o a titolo oneroso.

E a quelle: del 3 febbraio 1907, n. 50, sostituire: del 22 luglio 1906, n. 534.

L'onorevole Teso ha facoltà di svolgerlo. TESO. In questo articolo si tratta del conferimento delle rivendite ai loro esercenti effettivi.

Come la Carrera sa, vi sono due specie di esercenti effettivi: i commessi delle rivendite, che prima della legge del 1907 erano date a titolo gratuito, e i commessi delle rivendite, conferite a tenore delle leggi del 1901 e del 1906 a titolo oneroso.

Per effetto dell'articolo 34 del disegno di legge in discussione, così come è proposto, i commessi delle rivendite a titolo gratuito hanno diritto di essere chiamati al conferimento delle rivendite a trattativa privata, mentre invece quelli delle rivendite a titolo oneroso non avrebbero questo diritto.

In altre parole, possono diventare titolari d'una rivendita i commessi i quali non hanno altro onere che quello di dare un compenso al concessionario; non lo possono quelli che, oltre al compenso al concessionario, devono pagare anche un canone allo Stato.

Così chi sopporta maggiori sacrifici resta privo dei benefici della legge. Questi che resterebbero esclusi sono appunto i commessi a cui si riferisce la legge del 1901, alla quale non si estendono queste disposizioni transitorie.

Ora questa esclusione, me lo permettano l'onorevole ministro e la Commissione, è in contrasto con lo spirito di equità, a cui, lo riconosco volentieri, sono informate queste disposizioni transitorie.

Si dirà che il limite prescritto dall'articolo 34 c'era nella legge del 1906. Ed è vero; ma si capiva che la legge del 1906 si riferisse solo a leggi anteriori al 1901, perchè dal 1901 al 1906 erano trascorsi soltanto cinque anni, e la legge poneva per condizione alla concessione a trattativa privata che vi fossero sei anni di gestione da parte dell'esercente effettivo ossia del commesso.

Ma oggi, dalla legge del 1901 sono scorsi sette anni; e quindi sembrerebbe ragionevole di far godere i benefici di cui all'articolo 34 anche a quei commessi che furono nominati per effetto della legge del 1901. Questa è la ragione del cambiamento che si propone.

Mi auguro che la proposta sia accolta dall'onorevole ministro, poichè con essa non si fa che togliere nelle disposizioni transitorie una disparità di trattamento che veramente contrasta con l'equità.

ABIGNENTE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIGNENTE, *relatore*. La Commissione non crede di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Teso, perchè noi così rifaremmo continuamente le leggi a misura del tempo passato durante la loro elaborazione. Solo perchè è passato un certo periodo, dobbiamo cambiare l'organismo di tutta la legge?...

TESO. Non ho detto questo; ho detto che nei due ultimi anni si è avverata la condizione dei sei anni di esercizio, che non v'era due anni fa.

ABIGNENTE, *relatore*. Sono passati due anni; ma con questo sistema noi faremmo sempre nuove leggi!... Insomma, non si crede dalla Commissione di poter aderire a questo ordine di idee, per il quale si estenderebbero i benefici che la legge invece ha voluto limitare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Teso, ella mantiene il suo emendamento?

TESO. Tanto è inutile!... Lo ritiro...

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 34.

(È approvato).

Art. 35.

Per le rivendite concesse in appalto in base a leggi anteriori a quella del 22 luglio 1906, n. 534, o riappaltate in forza dell'articolo 21 della legge stessa si osserveranno le seguenti disposizioni:

a) Al cessare del contratto in corso l'Amministrazione avrà insindacabile facoltà di concederne la rinnovazione di novennio in novennio, senza esperire nuovo incanto, all'appaltatore che abbia sempre gestito personalmente la rivendita. Questa facoltà potrà essere esercitata dall'Amministrazione anche a favore dell'appaltatore, che, cessato il contratto, tenesse la rivendita in reggenza provvisoria;

b) Quando l'appaltatore sia morto prima del compimento del novennio ed il coniuge superstite e già con lui convivente, sia stato ammesso alla continuazione del contratto, a sensi dell'articolo 15 della presente legge, sarà in facoltà dell'Amministrazione di accordargli la rinnovazione dell'appalto, senza esperire nuovo incanto, per un solo novennio, semprechè il defunto coniuge abbia gestito personalmente la rivendita. La stessa facoltà potrà usare l'Amministrazione a beneficio del coniuge o della prole subingrediti nella continuazione del contratto, per effetto di disposizioni anteriori alla presente legge.

Il coniuge superstite che abbia convissuto con quello defunto potrà pure essere ammesso alla rinnovazione per un solo novennio quando la morte dell'appaltatore si sia verificata nel periodo della reggenza provvisoria dal defunto tenuta dopo la cessazione del contratto;

c) Qualora alla cessazione dell'appalto non trovino applicazione i precedenti comma a) e b) la rivendita potrà essere appaltata senza esperire incanto, per un solo novennio, al commesso o coadiutore, che vi abbia prestato ininterrottamente servizio per un periodo di tempo non inferiore ai sei anni compiuti al momento della cessazione dell'appalto;

d) Nel caso che, cessato per qualunque causa l'appalto, la rivendita si trovasse in reggenza provvisoria ed il gerente avesse prestato senza interruzione, anche quale commesso o coadiutore, un servizio di almeno sei anni compiuti al momento dell'attuazione della presente legge, potrà l'Amministrazione concedergli il riappalto per un solo novennio.

L'onorevole Mezzanotte propone il seguente emendamento:

« Al comma d, alle parole: potrà l'amministrazione concedergli il riappalto per un solo novennio, *sostituire*: gli concederà preferibilmente il riappalto per un novennio ».

L'onorevole Mezzanotte ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MEZZANOTTE. Credo che non vi possa essere difficoltà da parte dell'onorevole ministro e della Commissione ad accettare questo mio emendamento, che risponde veramente a giustizia. Si tratta di poveri rivenditori i quali sono stati per lunghissimi anni, per sei, sette, otto anni nelle rivendite, e che poi debbono a un tratto, per semplice volontà dell'Amministrazione, andarsene via perchè si è ordinato il nuovo incanto.

La Camera sa certo che cosa costi il nuovo incanto a quelli i quali vogliono concorrere; ed io credo che sarebbe proprio giustizia l'accettare il mio emendamento.

La questione rimarrà sempre sottoposta all'arbitrio dell'Amministrazione, la quale potrà dare o non dare la rivendita a chi vi è stato per tanti anni, in quanto che non si fa che sostituire alle parole « potrà l'Amministrazione » la parola « preferibilmente ».

Questo « preferibilmente » non si riferisce ad altro se non alle condizioni dell'individuo, al merito dell'individuo il quale per tanti anni ha fatto guadagnare qualche cosa all'erario, nel senso che l'Amministrazione terrà presenti queste sue condizioni o questi suoi meriti.

Se l'Amministrazione riterrà che non siano sufficienti, essa potrà sempre ordinare l'incanto. Quindi io credo che la mia proposta dovrebbe essere accolta tanto dall'onorevole ministro quanto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. V'è un altro emendamento proposto dall'onorevole Chiesa:

« Art. 35, lett. d: alle parole: avesse prestato senza interruzione, anche quale commesso o coadiutore, un servizio di almeno sei anni compiuti *sostituire le seguenti*: fosse già stato nominato commesso dal defunto appaltatore.

« Chiesa, Turati, Teso, Treves, De Felice-Giuffrida, Ferrarini, Gattorno, Scaglione, Landucci, Mezzanotte ».

L'onorevole Chiesa ha facoltà di parlare.

CHIESA. Si tratta di una modificazione che crediamo necessaria in linea di giustizia. Vi sono dei commessi già nominati, già riconosciuti, che hanno sostituito l'appaltatore defunto, e che si trovano davanti a loro improvvisamente un termine di sei anni che li esclude dal fare quello per cui ormai hanno quasi un diritto acquisito.

Per questo, e trattandosi anche di pochissima cosa, io credo che la modificazione da me proposta potrebbe essere accolta dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, visto che non turberebbe per nulla l'economia della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, *relatore*. Debbo dire all'onorevole Chiesa che effettivamente la sua proposta non porterebbe alcun turbamento nella parte finanziaria, ma lo porterebbe nell'ordinamento.

In fondo la legge ammette un periodo di esperimento; e la proposta dell'onorevole Chiesa lo sopprimerebbe; sicchè uguale diritto avrebbero quelli i quali vantano venti anni di servizio, e quelli che ne vantano solo pochi mesi.

Ora è evidente che all'amministrazione bisogna pur dare una qualche garanzia di buon servizio.

CHIESA. Ma essi l'hanno data la prova di buon servizio.

ABIGNENTE, *relatore*. Sì, ma come commessi; essi non hanno diritto ad una investitura, che è ben altra cosa.

Quanto alla parola « preferibilmente », che si vorrebbe aggiunta dall'onorevole Mezzanotte, osservo che in fondo è giusto il suo desiderio.

Si capisce che l'amministrazione potrà « preferibilmente », cioè, se le parrà opportuno.

Certamente il concetto di preferenza è implicito; e parrebbe superflua l'aggiunta, quando non si ritenesse persino pericolosa. Dichiaro come relatore che il concetto di preferenza è *in re ipsa*; ed appunto perciò prego l'onorevole Mezzanotte di convertire piuttosto il suo emendamento in raccomandazione, la quale può essere ed è da noi accolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Accetto pienamente quanto ha detto l'onorevole relatore, circa l'aggiunta proposta dall'onorevole Mezzanotte; e mi associo anche a lui

per quanto concerne la proposta dell'onorevole Chiesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Mezzanotte mantiene il suo emendamento?

MEZZANOTTE. Prendo atto delle spiegazioni, datemi dall'onorevole relatore, cioè, che il concetto espresso dalla parola « preferibilmente » che avrei voluto aggiungere, è compreso nella dizione dell'articolo, come ora è; non ho quindi difficoltà a mutare la mia proposta in una raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiesa mantiene il suo emendamento?

CHIESA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 35.

(È approvato).

Art. 36.

Chi ottenga una rivendita in forza dei precedenti articoli 34 e 35 dovrà pagare durante la concessione i canoni stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5.

Ove il reddito annuale delle rivendite di cui l'articolo 35 superasse le lire 2000, il canone complessivo verrà aumentato di una quota percentuale fissa da determinarsi dall'Amministrazione sulla media degli aumenti conseguiti nelle aste pubbliche tenute in tutto il Regno nell'esercizio finanziario precedente, escludendo dagli elementi di calcolo gli aumenti superiori al 25 per cento.

Tale quota percentuale di aumento sarà applicata dalla decorrenza del nuovo contratto oppure dal primo giorno dell'anno finanziario successivo, secondo che il reddito della rivendita abbia superato le lire 2000 prima o dopo la rinnovazione dell'appalto. In ogni caso la quota percentuale rimarrà fissa fino alla scadenza del novennio.

La medesima disposizione sarà applicata anche ai contratti stipulati a sensi dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1906, n. 534, calcolando la percentuale in base agli aumenti conseguiti nell'esercizio 1906-907 per quelli stipulati fino al 30 giugno 1907.

(È approvato).

Art. 37.

Per le rivendite conferite in base agli articoli 7 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 534, nessun aumento percentuale di canone è dovuto, neppure per il periodo trascorso, anche quando il reddito avesse superato le lire 2000.

(È approvato).

Art. 38.

Col 30 giugno 1910 cesseranno di avere vigore le concessioni di rivendite comunque fatte dai passati Governi a favore di enti morali.

Alla morte degli attuali titolari, salvo le disposizioni di favore di cui alla presente legge, cesseranno le antiche concessioni di rivendite reversibili agli eredi.

(È approvato).

Art. 39.

È abrogata la legge 22 luglio 1906, n. 534. Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e a

pubblicare in testo unico le leggi relative alla privativa dei sali e dei tabacchi e le disposizioni ad essa riferentisi, ancorchè contenute in leggi concernenti altre materie, ed a modificare i regolamenti per la loro applicazione.

(È approvato).

Si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

La seduta termina alle 12.15.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908 — Tip. della Camera dei Deputati.